SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1995, n. **278.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 14 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 14 luglio 1995 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 maggio 1995, n. 279.

Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1934 con il quale sono state approvate le condizioni generali d'oneri per la confezione e riparazione a tariffa del vestiario e delle calzature dei sottufficiali e della truppa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 maggio 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 74

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE E DI CONDIZIONI GENERALI D'ONERI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI CONFEZIONE E MANUTENZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I servizi delle confezioni e delle riparazioni di vestiario e di calzature, compresa la confezione di vestiario di serie a carattere industriale, da eseguirsi in favore del personale dell'Amministrazione della difesa avente diritto, sono regolati dalle presenti condizioni generali d'oneri.

2. Esse sono parte integrante dei contratti di appalto dei servizi e devono essere esplicitamente richiamate in tali contratti.

Art. 2.

Compenso e modalità di esecuzione

1. Tipo e misura del compenso dovuto dall'Amministrazione e modalità particolari per l'esecuzione dei servizi sono determinati con decreto ministeriale da richiamarsi in contratto.

Art. 3.

Competenza

1. All'appalto dei servizi si provvede, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione privata o a trattativa privata, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

2. È in facoltà dell'Amministrazione di modificare in qualunque momento l'oggetto contrattuale senza che l'appaltatore del servizio possa sollevare eccezioni. I relativi prezzi da determinarsi con gli stessi criteri adottati per la definizione dei compensi di cui al precedene articolo 2, sono soggetti allo stesso sconto convenuto in sede contrattuale.

Art. 4.

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni generali in materia di ricerca del contraente, stipulazione ed esecuzione dei contratti si rinvia alla normativa vigente.

Capo II

APPALTI E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 5.

Partecipazione alle gare

1. Alle gare di appalto dei servizi delle confezioni e delle riparazioni vestiario e calzature per il personale avente diritto di enti e distaccamenti di uno o più presidi militari della stessa Regione militare od aerea o Dipartimento militare marittimo possono partecipare le imprese del settore, iscritte negli elenchi periferici degli organi di commissariato militare interessati all'esigenza, nonché quelle che ne facciano richiesta, qualora ritenute idonee dall'Amministrazione secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Alle gare di appalto del servizio della confezione del vestiario di serie a carattere industriale il personale avente diritto delle Regioni militari od aeree o Dipartimenti militari marittimi possono partecipare le imprese del settore, iscritte nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa per una potenzialità produttiva rispondente alla richiesta del bando di gara ed in possesso della licenza di pubblica sicurezza per la confezione di vestiario militare.

3. Alle suddette gare va data pubblicità con pubblicazione dei relativi bandi su almeno due quotidiani fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Elenchi periferici ed albo fornitori

1. Negli elenchi periferici vengono iscritte in conformità alla normativa emanata in materia dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari, a domanda, quelle imprese che dispongano di laboratorio convenientemente attrezzato con macchinari tecnicamente e numericamente idonei e la cui capacità tecnica l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, anche con l'esecuzione di prove pratiche di lavorazione. Sono dispensate da tale prova quelle imprese che alla data di approvazione delle presenti condizioni generali già rivestono l'incarico di appaltatrici del servizio.

2. Nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa vengono iscritte le imprese che ne fanno domanda, secondo quanto contemplato dalle vigenti disposizioni in materia, emanate dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

Art. 7.

Lettera di invito

1. Le ditte invitate a presentare offerte devono attenersi a quanto loro reso noto con la lettera d'invito che, oltre a contenere le condizioni d'oneri generali e speciali, deve indicare specificatamente:

a) oggetto dell'appalto;

b) enti e distaccamenti presso i quali devono essere effettuati i servizi;

c) prezzo base e modalità dell'offerta;

d) modalità, tempi di costituzione ed ammontare:

del deposito provvisorio;

della cauzione definitiva;

della cauzione a garanzia delle materie prime quando siano previste a carico dell'Amministrazione;

e) documenti da prodursi in sede di gara e/o di sottoscrizione del contratto;

f) la durata del contratto;

g) ogni altra indicazione, previsione o vincolo non in contrasto con la vigente normativa che l'Amministrazione militare, in via di autotutela, intenda stabilire.

2. Nella lettera di invito deve essere espresso il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di età lavorativo previsto dalla legge nel corso dell'anno in cui è indetta la gara. Deve essere precisato, inoltre, se l'Amministrazione intende far eseguire il servizio nei propri locali attrezzati a cura e spese dell'impresa assuntrice, oppure presso il laboratorio o lo stabilimento dell'impresa stessa; in tal caso, il laboratorio o lo stabilimento devono essere ubicati nella provincia dove ha sede il presidio o l'ente militare interessato.

3. L'impresa che intende partecipare all'appalto del servizio confezione vestiario di serie a carattere industriale deve produrre una dichiarazione, controfirmata dal funzionario incaricato, di aver preso visione, presso l'ente dell'Amministrazione indicato nella lettera d'invito, delle modellazioni, dei conti di costruzione e dei campioni ufficiali degli oggetti di vestiario in appalto. Ove previsto dalla lettera di invito, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle imprese che ne facciano richiesta.

4. L'autorità appaltante può, a suo documentato giudizio, escludere dalla gara qualsiasi impresa.

Art. 8.

Offerte

1. I concorrenti alle gare di appalto dei servizi devono presentare l'offerta di ribasso del prezzo base palese, in percentuale unica di sconto.

Art. 9.

Cauzione

1. Non è consentito l'esonero dal versamento della cauzione.

2. La cauzione provvisoria per concorrere alla gara deve essere contenuta nei limiti del 5% del valore presunto del contratto.

3. La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione della prestazione contrattuale deve essere ragguagliata al 10% del valore del contratto. Tale cauzione è ridotta al 5% per il servizio confezione e riparazione calzature.

4. La cauzione a garanzia delle materie prime di proprietà dell'Amministrazione è definita di volta in volta sulla base delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Firma del contratto

1. Entro il termine stabilito dall'ente appaltante l'aggiudicatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto, dando la prova di aver adempiuto alla costituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo.

Art. 11.

Spese

1. Le spese di registrazione del contratto, quelle di bollo e tutte le altre inerenti al contratto stesso secondo le norme vigenti sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 12.

Durata del contratto

1. La durata del contratto è di un anno coincidente con l'anno finanziario. Potrà, pertanto, essere previsto che, con il consenso espresso delle parti, lo stesso possa essere rinnovato di anno in anno, per un massimo di quattro anni.

2. A richiesta dell'Amministrazione, il contratto venuto a scadenza può essere prorogato di mese in mese, per un massimo di quattro mesi.

3. L'appalto assunto da una ditta individuale presso enti e distaccamenti cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'età prevista dalla legge quale limite massimo dell'età lavorativa.

Art. 13.

Domicilio legale

1. Il contratto deve indicare il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice nel presidio in cui ha sede l'ente militare che fruisce del servizio.

Capo III

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14.

Ordini di lavoro

1. I lavori di confezione o di riattamento degli oggetti esistenti nei magazzini sono disposti dalla direzione di commissariato.

2. I lavori di riparazione degli oggetti in distribuzione sono disposti dai comandanti dei singoli enti e distaccamenti.

Art. 15.

Variazioni di forza

1. L'impresa appaltatrice del servizio deve sempre provvedere alle lavorazioni previste in contratto comprese le eventuali aggiunte e varianti di cui all'art. 3 che le siano ordinate, qualunque sia la forza dell'ente. Non ha diritto ad indennizzi per qualunque variazione della forza in aumento od in diminuzione.

Art. 16.

Materie prime

1. A cura e spese dell'appaltatore, personalmente o tramite personale autorizzato alle sue dipendenze, le materie prime previste a carico dell'Amministrazione e gli oggetti che devono essere riparati sono prelevati dal magazzino del commissariato o dell'ente o distaccamento e, dopo la confezione o la riparazione, ad essi riconsegnati insieme alle materie prime residue.

2. Le materie prime e gli accessori strettamente occorrenti per le lavorazioni, previsti a carico dell'appaltatore, possono essere ceduti a pagamento dall'Amministrazione.

3. Il prezzo di cessione è quello stabilito dal Ministero.

4. Dell'impiego delle materie prime cedute l'appaltatore può essere in qualunque momento chiamato a renderne conto.

Art. 17.

Osservanza di norme e regolamenti

1. Per il ritiro ed il taglio delle materie prime occorrenti per le confezioni, per le riparazioni, per l'introduzione in magazzino degli oggetti confezionati e riparati e, infine, per tutto quanto attiene all'adempimento delle proprie attività l'appaltatore del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni che sono o saranno stabilite per l'esecuzione dei servizi.

Art. 18.

Reparti fuori sede

1. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore sarà tenuto a prestare la propria opera in favore dei reparti di qualunque Forza armata, distaccati, di passaggio od in esercitazione ed anche di quelli di stanza nella stessa sede se rimasti per qualsiasi causa privi di assuntore, per tutta la durata dell'esigenza o per il tempo necessario all'esperimento dell'appalto.

2. In caso di più imprese appaltatrici nell'ambito del presidio, l'Amministrazione si rivolgerà all'impresa contrattualmente obbligata al minor prezzo. In caso di parità, sarà preferita la ditta che effettua il servizio per il minor numero complessivo di militari.

3. Il servizio deve essere disimpegnato sulla base della stessa percentuale di sconto e delle altre condizioni stabilite nel contratto.

Art. 19.

Esecuzione in economia

1. Qualora non sia applicabile o non conveniente, a giudizio dell'Amministrazione, la norma di cui al comma 1 dell'art. 18, particolarmente nei casi di temporanea dislocazione dei reparti per qualsiasi causa fuori della sede stanziale anche al di fuori del territorio nazionale, il servizio delle riparazioni potrà essere eseguito in economia da imprese locali.

2. Nessuna indennità è dovuta all'appaltatore.

Art. 20.

Mobilitazione

1. In caso di mobilitazione, l'appaltatore deve, a richiesta, assicurare il servizio sia di giorno sia di notte nelle operazioni per la vestizione dei richiamati e l'equipaggiamento dei reparti.

2. In detta circostanza e ad operazioni compiute, deve essergli corrisposto il compenso che sarà determinato dal Ministero tenuto conto degli stessi parametri posti a base delle tariffe maggiorate degli ulteriori elementi connessi alla contingenza (lavoro notturno, straordinario, ecc.).

Art. 21.

Soppressione di ente o distaccamento

1. Qualora il contratto sia stipulato a favore di un solo ente o distaccamento, e questo venga soppresso o cambi di sede, il contratto si intende in pieno diritto risolto. Tuttavia, nel caso di cambio di sede, è in facoltà dell'Amministrazione di confermare in servizio l'appaltatore, qualora questi chieda di seguire l'ente o distaccamento nella nuova sede alle stesse condizioni contrattuali.

2. Se il mutamento di sede avviene in conseguenza di cambio di guarnigione con altro ente o distaccamento, il contratto continua ad aver vigore con l'ente o distaccamento subentrante alla regolare scadenza.

Art. 22.

Notificazione dei casi di forza maggiore

1. L'appaltatore deve partecipare per iscritto all'ente appaltante e all'ente o al distaccamento incaricato dell'esecuzione del servizio, entro il termine di giorni tre, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto od avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del servizio.

2. Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a giustificazione degli eventuali ritardi se non sia stato partecipato nel termine stabilito dal precedente comma.

3. Allorquando le ragioni addotte siano ritenute attendibili e non siano addebitabili all'appaltatore, i termini di consegna possono essere prorogati, salva ulteriore ed eventuale acquisizione di altra documentazione da parte dell'Amministrazione, per il tempo intercorrente tra l'inizio e la cessazione del fatto impeditivo all'adempimento del servizio.

Art. 23.

Vigilanza sulle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento e per il tempo ritenuto necessario, controlli di lavorazione presso il laboratorio o presso lo stabilimento dell'impresa appaltatrice.

2. L'appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni della commissione o dell'ufficiale di vigilanza concernenti l'eliminazione dagli oggetti in confezione od in riparazione di particolari non conformi alle prescrizioni.

3. Tale obbligo non dà luogo, per l'impresa, ad alcun diritto alla modifica dei termini stabiliti per la consegna dei manufatti.

Capo IV

OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE

Art. 24.

Continuità del servizio

1. L'appaltatore deve essere sempre nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio, che non deve subire soluzioni di continuità.

2. In caso di temporaneo impedimento dell'appaltatore, qualora titolare di un'impresa individuale, il suo eventuale sostituto deve essere di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 25.

Collaboratori

1. L'appaltatore deve servirsi esclusivamente di operai per i quali l'Amministrazione, quando il servizio venga svolto in laboratori situati all'interno di strutture militari, abbia espresso il proprio gradimento.

2. L'appaltatore e le persone cui egli affida l'esecuzione dei lavori devono serbare un contegno corretto verso il personale dell'Amministrazione e mantenere un comportamento riservato.

3. Qualunque grave inosservanza di questi doveri da parte dell'appaltatore,e qualunque grave infrazione alle norme di cui agli articoli 24 e 29 possono dar luogo, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, all'immediata risoluzione del contratto stesso ed alla confisca della cauzione.

4. Se la mancanza è compiuta dai dipendenti dell'appaltatore, questi ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sostituirli con altri graditi alla stessa.

Art. 26.

Prestazioni accessorie

1. L'appaltatore è tenuto a prestare la sua opera, ogni qual volta ne sia richiesto, per perizie e stime nel caso di contestazioni tra l'Amministrazione e i terzi, per l'esame e la classificazione degli effetti di corredo ritirati ai congedanti, per la classificazione delle robe del magazzino o per altra consimile operazione.

2. L'appaltatore del servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale è tenuto a prestare, se richiesto, consulenza per studio e sperimentazione di nuovi oggetti di vestiario o per varianti di quelli in uso.

3. Nessun compenso spetta all'appaltatore per gli spostamenti che dovesse compiere per assicurare il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 27.

Prestazioni eccezionali

1. Nel caso di confezioni di vestiario di serie a carattere industriale, quando contingenti necessità di lavorazione eccedano la potenzialità dello stabilimento dell'impresa appaltatrice del servizio, ubicato come prescritto dall'art. 7, l'Amministrazione può autorizzare l'esecuzione dei lavori presso altri stabilimenti dell'impresa assuntrice ubicati sul territorio nazionale.

Art. 28.

Concessione di locali

1. Qualora l'Amministrazione conceda all'appaltatore del servizio locali ad uso di laboratorio, egli è tenuto a pagare per questi il canone d'affitto, secondo le norme in vigore per la concessione di locali nei fabbricati militari.

2. I consumi di energia elettrica e di acqua sono a carico dell'appaltatore.

3. Ove i locali concessi ad uso di laboratorio siano sprovvisti di separati contatori per l'energia elettrica e l'acqua, devono essere installati contatori a diffalco.

4. Ove i locali fruiscano di riscaldamento centralizzato l'appaltatore è tenuto a corrispondere la relativa quota millesimale di spesa.

Art. 29.

Esercizio di attività privata

1. L'attività esercitata dall'appaltatore per terzi non deve pregiudicare la regolarità e la puntualità delle prestazioni che egli deve all'Amministrazione militare.

2. È fatto divieto all'appaltatore di eseguire nell'ambito dei locali e pertinenze dell'Amministrazione militare qualsiasi lavoro estraneo a quello ordinatogli dall'Amministrazione militare medesima, pena la risoluzione del contratto, qualora l'appaltatore non receda dalla sua attività, malgrado le diffide ricevute.

Art. 30.

Colli di riparazione

1. L'appaltatore del servizio delle calzature è tenuto a sostituire, almeno una volta all'anno e senza compenso di sorta, le parti di cuoio contenute nei colli di riparazione da calzolaio, ove previsti, negli enti o distaccamenti presso i quali presti servizio, con altrettante nuove di più recente fabbricazione da collaudarsi da apposita commissione, qualora il materiale sostituito non sia di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 31.

Modellazioni

1. Le modellazioni necessarie per la confezione degli oggetti di vestiario devono essere tratte a cura e spese dell'impresa da quelle approvate dall'Amministrazione.

2. La copia deve recare il visto di approvazione dell'autorità appaltante.

3. Nei casi di alterazione non autorizzata della modellazione, che potrebbero determinare difetti di confezione, si applica la disciplina dell'art. 42 delle presenti condizioni generali.

Capo V

COLLAUDO E PAGAMENTO DEI LAVORI

Art. 32.

Collaudi

1. I lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici dei servizi sono sottoposti a collaudo.

2. I collaudi sono eseguiti, secondo le prescrizioni contrattuali e con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia, da parte di commissioni nominate:

dal comandante, per i servizi prestati presso enti e distaccamenti;

dal direttore di commissariato per i collaudi delle confezioni di vestiario di serie a carattere industriale.

Art. 33.

Decisioni delle commissioni

1. Le commissioni controllano che i lavori siano eseguiti con la diligenza e l'esattezza richieste dall'Amministrazione; che non siano state alterate né le dimensioni né le fogge prescritte; che i manufatti siano in tutto rispondenti ai campioni ufficiali; che le materie prime fornite dall'appaltatore siano per tipo e qualità conformi alle prescrizioni.

2. Nel caso di accertata non conformità dei lavori alle richieste dell'Amministrazione, la commissione pronuncia un giudizio di:

rivedibilità, se le difformità sono eliminabili con un intervento più oculato da parte dell'appaltatore;

rifiuto, quando i lavori non rispondano alle prescrizioni e non è possibile correggere o rifare le lavorazioni.

3. Le dicisioni della commissione sono immediatamente comunicate all'appaltatore.

4. In caso di rivedibilità è assegnato un termine per la reintroduzione dei manufatti, pari alla metà del termine originariamente stabilito.

Art. 34.

Facoltà di appello

1. Avverso le decisioni della commissione, l'appaltatore può, entro cinque giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, presentare ricorso d'appello scritto, con allegata copia della delibera contestata, motivando le proprie ragioni.

2. Il ricorso va presentato al comandante, per il servizio prestato presso enti o distaccamenti e al direttore di commissariato per il servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale.

3. Le commissioni di appello sono nominate dal comandante dell'ente o distaccamento o dal direttore di commissariato e dagli stessi rispettivamente presiedute.

Art. 35.

Giudizio di appello

1. Ferme restando tutte le prescrizioni riguardanti i ritardi nelle consegne, la commissione di appello, qualora sia impossibile correggere le lavorazioni ma gli oggetti presentati siano ritenuti idonei sotto il profilo estetico e funzionale, si pronuncierà per l'accettazione con sconto sull'importo del compenso dovuto.

2. In caso di conferma di rifiuto di lavorazioni eseguite con materie prime dell'Amministrazione, i manufatti sono lasciati a disposizione dell'Amministrazione stessa, che li conteggia a prezzo di stima secondo l'uso che potrà farne, addebitando all'appaltatore ogni conseguente danno.

Art. 36.

Pagamento

1. Di volta in volta che i lavori sono consegnati e collaudati ed accettati, ne sarà ordinato il pagamento ai prezzi contrattuali con deduzione degli eventuali sconti convenuti e penalità.

2. Il pagamento delle riparazioni sarà eseguito alla fine di ciascun mese.

3. Trascorsi sei mesi dalla liquidazione, l'appaltatore decade da ogni diritto di elevare contestazioni, ma egli è sempre responsabile verso l'Amministrazione di ogni irregolarità o danno che anche in prosieguo di tempo venisse a risultare a lui imputabile in dipendenza di precedenti lavori o provviste o di infrazioni alle clausole contrattuali.

Art. 37.

Sospensione dei pagamenti

1. A maggior garanzia dei propri diritti, l'Amministrazione può sospendere, ove lo ritenga necessario e nella misura che ravvisi conveniente, i pagamenti all'appaltatore e non procedere ad alcuna liquidazione finché egli non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali e senza che per tale fatto egli possa pretendere alcuna corresponsione di interessi.

Art. 38.

Cessione di credito

1. È vietata qualunque forma di cessione a terzi del credito dell'appaltatore verso l'Amministrazione senza il consenso di questa. L'appaltatore deve far tenere all'Amministrazione copia legale dell'atto di cessione, il quale non avrà effetto se non dopo la notifica dell'approvazione dell'Amministrazione militare.

Capo VI

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Art. 39.

Penalità

1. L'appaltatore è soggetto a penalità:

quando esegua le lavorazioni posteriormente al termine stabilito per la consegna;

quando ripresenti o sostituisca con ritardo gli oggetti confezionati o riparati.

2. La penalità è applicata progressivamente, in detrazione dell'importo dovuto, nelle seguenti proporzioni:

per il ritardo da 1 a 10 giorni, 2 per cento;

per il ritardo da 11 a 20 giorni, 4 per cento;

per il ritardo da 21 a 30 giorni, 6 per cento;

per il ritardo da 31 a 40 giorni, 8 per cento;

per il ritardo da 41 giorni ed oltre, 10 per cento.

3. Qualora l'appaltatore consegni la merce nei primi quattro giorni di ciascuna decade si applica la penalità prevista per la decade di ritardo precedente e, se la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna, non sarà applicata alcuna penalità.

4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione è cumulabile.

Art. 40.

Esecuzione in danno

1. Scaduto infruttuosamente il termine fissato per la consegna dei lavori, compresa la eventuale dilazione che l'Amministrazione può concedere, in relazione alle esigenze, nei casi riconosciuti di forza maggiore, l'autorità che ha approvato il contratto, indipendentemente dall'applicazione delle penalità sopra indicate e dal risarcimento dei danni per le materie prime o manufatti di proprietà della stessa Amministrazione non restituiti o danneggiati ha facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, lo scioglimento del contratto stesso e di far eseguire, a conto e rischio dell'appaltatore, i lavori

ordinati e non eseguiti, senza che occorra avviso preventivo di costituzione in mora o di giudiziale diffidamento.

2. L'eventuale economia che ne derivasse resterà a vantaggio dell'Amministrazione.

Art. 41.

Negligenza ripetuta

1. Quando l'appaltatore abbia ripetutamente mal eseguito i lavori affidatigli (che perciò gli siano stati rifiutati) od abbia abitualmente dato prova di negligenza, malgrado diffida espressa al riguardo, l'autorità che ha approvato il contratto può dichiarare, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senz'altro risolto il contratto stesso senza pregiudizio del risarcimento dei danni e dell'applicazione delle penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per inadempienza degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 42.

Frode

1. Nel caso in cui l'appaltatore tenti di far contabilizzare a profitto proprio lavori non eseguiti o diversi da quelli eseguiti, come nel caso di inadempienza per frode anche parziale, indipendentemente dalle eventuali conseguenze penali l'Amministrazione, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, procederà a risolvere il contratto, a confiscare la cauzione ed a richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 43.

Subappalto

1. Non è permesso il subappalto sotto pena di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni.

Art. 44.

Recupero crediti

1. L'ammontare delle penalità, l'eventuale maggiore spesa nel caso di riparazioni o confezioni eseguite per conto e rischio dell'appaltatore nonché l'ammontare di eventuali danni e qualunque altra somma da lui dovuta all'Amministrazione verranno dedotti dai suoi crediti verso l'Amministrazione stessa e, ove essi non esistano o siano insufficienti ovvero l'Amministrazione non possa altrimenti essere soddisfatta di quanto le spetta, essa si rivarrà sulla cauzione e, se del caso, anche con azione sui beni mobili ed immobili dell'impresa.

Capo VII

SUCCESSIONE

Art. 45.

Successione

1. Se nel corso del contratto l'appaltatore titolare di impresa individuale muore, è in facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto o di farlo continuare fino alla sua regolare scadenza con gli eredi, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia che, oltre ad avere i requisiti richiesti per disimpegnare il servizio, sia bene accetta all'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può consentire, a domanda, agli eredi la continuazione del rapporto contrattuale in surrogazione del defunto per un periodo non superiore ad anni tre, e comunque entro il periodo massimo di rinnovo del contratto stipulato, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) stato di bisogno;

b) consenso per atto pubblico degli eredi;

c) idoneità fisica e tecnica;

d) nulla-osta annuale del comandante dell'ente o del distaccamento.

3. La domanda deve essere inoltrata di anno in anno all'autorità che ha approvato il contratto.

Art. 46.

Trasformazione, fusione, cambio di denominazione o ragione sociale

1. Nel caso di trasformazione, fusione e/o cambio di denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltante del servizio di confezione di serie a carattere industriale, deve esserne data immediata notifica scritta all'Amministrazione militare.

2. I suddetti eventi non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione se non dopo che questa avrà espresso il proprio preventivo benestare e provveduto alle variazioni contrattuali nelle forme previste dalle leggi.

3. Il servizio continua ad essere regolato secondo le norme e le prescrizioni pattuite con l'impresa antecedentemente alla trasformazione, alla fusione o al mutamento di denominazione o ragione sociale.

Capo VIII

CONTENZIOSO

Art. 47.

1. Le contestazioni di qualsiasi natura, escluse quelle disciplinate dagli articoli 34 e seguenti delle presenti condizioni generali, saranno risolte:

dal comandante dell'ente o del distaccamento, se rientranti nei suoi limiti di competenza per l'accertamento del danno;

dall'autorità che ha approvato il contratto, in tutti gli altri casi.

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, dovranno essere specificamente rispettate le previsioni di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 23 del testo unico approvato con R.D. n. 263/1928 è così formulato:

«Art. 23. — Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;

lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;

lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 436/1988 è il seguente:

«Art. 6. — 1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento».

Nota all'art. 47 del regolamento:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 3. — 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta pr gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

95G0316

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1995.

Aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che istituiva la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regione e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali a seguito delle singole leggi regionali, che attuano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali delle regioni nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio

decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

Regione Piemonte (010)
(Legge regionale n. 39 del 22 settembre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Torino	101
U.S.L. Torino	102
U.S.L. Torino	103
U.S.L. Torino	104
U.S.L. Collegno	105
U.S.L. Ciriè	106
U.S.L. Chivasso	107
U.S.L. Chieri	108
U.S.L. Ivrea	109
U.S.L. Pinerolo	110
U.S.L. Vercelli	111
U.S.L. Biella	112
U.S.L. Novara	113
U.S.L. Omegna	114
U.S.L. Cuneo	115
U.S.L. Mondovi	116
U.S.L. Savignano	117
U.S.L. Alba	118
U.S.L. Asti	119
U.S.L. Alessandria	120
U.S.L. Casale Monferrato	121
U.S.L. Novi Ligure	122

Regione Valle d'Aosta (020)
(Legge regionale n. 24 dell'8 giugno 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Aosta	101

Regione Lombardia (030)
(Legge regionale n. 28 del 15 settembre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Varese	201
U.S.L. Gallarate	202
U.S.L. Busto Arsizio	203
U.S.L. Saronno	204
U.S.L. Como	205
U.S.L. Cantù	206
U.S.L. Lecco	207
U.S.L. Merate	208
U.S.L. Sondrio	209
U.S.L. Albino	210
U.S.L. Ponte S. Pietro	211
U.S.L. Bergamo	212
U.S.L. Treviglio	213
U.S.L. Chiari	214
U.S.L. Breno	215
U.S.L. Gardone Val Trompia	216
U.S.L. Salò	217
U.S.L. Brescia	218
U.S.L. Leno	219
U.S.L. Viadana	220
U.S.L. Mantova	221
U.S.L. Ostiglia	222
U.S.L. Cremona	223
U.S.L. Crema	224
U.S.L. Lodi	225
U.S.L. Melegnano	226
U.S.L. Cernusco	227
U.S.L. Vimercate	228
U.S.L. Monza	229
U.S.L. Desio	230
U.S.L. Cinisello	231
U.S.L. Garbagnate	232
U.S.L. Rho	233
U.S.L. Legnano	234
U.S.L. Magenta	235
U.S.L. Milano	236
U.S.L. Milano	237
U.S.L. Milano	238
U.S.L. Milano	239
U.S.L. Milano	240
U.S.L. Milano	241
U.S.L. Pavia	242
U.S.L. Vigevano	243
U.S.L. Voghera	244

Provincia autonoma di Bolzano (041)
(Legge provinciale n. 22 del 10 novembre 1993)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Centro Sud Bolzano	101
U.S.L. Ovest Merano	102
U.S.L. Nord Bressanone	103
U.S.L. Est Brunico	104

Provincia autonoma di Trento (042)
(Legge provinciale n. 10 del 1° aprile 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Trento	101

Regione Veneto (050)
(Legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Belluno	101
U.S.L. Feltre	102
U.S.L. Bassano del Grappa	103
U.S.L. Thiene	104
U.S.L. Arzignano	105
U.S.L. Vicenza	106
U.S.L. Pieve di Soligo	107
U.S.L. Asolo	108
U.S.L. Treviso	109
U.S.L. S. Donà del Piave	110
U.S.L. Venezia	111
U.S.L. Mestre	112
U.S.L. Mirano	113
U.S.L. Chioggia	114
U.S.L. Cittadella	115
U.S.L. Padova	116
U.S.L. Este	117
U.S.L. Rovigo	118
U.S.L. Adria	119
U.S.L. Verona	120
U.S.L. Legnano	121
U.S.L. Bussolengo	122

Regione Friuli-Venezia Giulia (060)
(Legge regionale n. 41 del 15 giugno 1993)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Triestina	101
U.S.L. Isontina	102
U.S.L. Alto Friuli	103
U.S.L. Medio Friuli	104
U.S.L. Bassa Friulana	105
U.S.L. Friuli Occidentale	106

Regione Toscana (090)
(Legge regionale n. 28 del 23 marzo 1995)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Massa Carrara	101
U.S.L. Lucca	102
U.S.L. Pistoia	103
U.S.L. Prato	104
U.S.L. Pisa	105
U.S.L. Livorno	106
U.S.L. Siena	107
U.S.L. Arezzo	108
U.S.L. Grosseto	109
U.S.L. Firenze	110
U.S.L. Empoli	111
U.S.L. Viareggio	112

Regione Umbria (100)
(Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1995)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Città di Castello	101
U.S.L. Perugia	102
U.S.L. Foligno	103
U.S.L. Orvieto	104
U.S.L. Terni	105

Regione Marche (110)
(Legge regionale n. 22 del 28 giugno 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Pesaro	101
U.S.L. Urbino	102
U.S.L. Fano	103
U.S.L. Senigallia	104
U.S.L. Jesi	105
U.S.L. Fabriano	106
U.S.L. Ancona	107
U.S.L. Civitanova Marche	108
U.S.L. Macerata	109
U.S.L. Camerino	110
U.S.L. Fermo	111
U.S.L. S. Benedetto del Tronto	112
U.S.L. Ascoli Piceno	113

Regione Abruzzo (130)
(Legge regionale n. 32 del 25 ottobre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Avezzano/Sulmona	101
U.S.L. Chieti	102
U.S.L. Lanciano/Vasto	103
U.S.L. L'Aquila	104
U.S.L. Pescara	105
U.S.L. Teramo	106

Regione Molise (140)
(Legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1995)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Alto Molise	101
U.S.L. Pentria	102
U.S.L. Centro Molise	103
U.S.L. Basso Molise	104

Regione Campania (150)
(Legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Avellino 1	101
U.S.L. Avellino 2	102
U.S.L. Benevento 1	103
U.S.L. Caserta 1	104
U.S.L. Caserta 2	105
U.S.L. Napoli 1	106
U.S.L. Napoli 2	107
U.S.L. Napoli 3	108
U.S.L. Napoli 4	109
U.S.L. Napoli 5	110
U.S.L. Salerno 1	111
U.S.L. Salerno 2	112
U.S.L. Salerno 3	113

Regione Puglia (160)
(Legge regionale n. 18 del 14 giugno 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Bari 1	101
U.S.L. Bari 2	102
U.S.L. Bari 3	103
U.S.L. Bari 4	104
U.S.L. Bari 5	105
U.S.L. Brindisi 1	106
U.S.L. Foggia 1	107
U.S.L. Foggia 2	108
U.S.L. Foggia 3	109
U.S.L. Lecce 1	110
U.S.L. Lecce 2	111
U.S.L. Taranto 1	112

Regione Basilicata (170)
(Legge regionale n. 50 del 24 dicembre 1994)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Venosa	101
U.S.L. Potenza	102
U.S.L. Lagonegro	103
U.S.L. Matera	104
U.S.L. Montalbano Jonico	105

Regione Sicilia (190)
(Legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993)

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. Agrigento	101
U.S.L. Caltanissetta	102
U.S.L. Catania	103
U.S.L. Enna	104
U.S.L. Messina	105
U.S.L. Palermo	106
U.S.L. Ragusa	107
U.S.L. Siracusa	108
U.S.L. Trapani	109

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A4047

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1995.

Determinazione delle dotazioni organiche provvisorie del Ministero dei trasporti e della navigazione, ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 460;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato istituito il ruolo amministrativo ad esaurimento della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, n. 45, con il quale è stata modificata la dotazione organica del predetto ruolo amministrativo;

Visto l'art. 25, comma quarto, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale sono stati soppressi i ruoli del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1991, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 140, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali del Ministero della marina mercantile;

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 20 aprile 1989, 28 giugno 1991 e 7 agosto 1993 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 3-*bis* del 12 maggio 1989, n. 63-*bis* del 9 agosto 1991 e n. 66-*bis* del 20 agosto 1993, con i quali si è data attuazione al principio della mobilità per quanto riguarda i ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visti i decreti ministeriali in data 14 giugno 1990, 2 luglio 1990, 3 luglio 1990, 1° agosto 1991 e 6 dicembre 1991 con i quali sono state approvate le graduatorie delle domande di trasferimento per mobilità in relazione alle carenze di personale individuate con il citato decreto del Ministro della funzione pubblica in data 20 aprile 1989;

Visti i decreti ministeriali in data 28 febbraio 1992, 4 marzo 1992, 12 maggio 1992, 28 luglio 1992, 15 dicembre 1993 e 31 dicembre 1993 con i quali sono state approvate le graduatorie delle domande di trasferimento per mobilità in relazione alle carenze di personale individuate con il citato decreto del Ministro della funzione pubblica in data 28 giugno 1991;

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle domande di trasferimento per mobilità in relazione alle carenze di personale individuate con il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 agosto 1993;

Visti i decreti ministeriali in data 28 aprile 1993 e 21 maggio 1993 con i quali è stato disposto, a decorrere dal 13 ottobre 1993, il trasferimento di una unità di personale del soppresso Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 24 marzo 1990, n. 58, con inquadramento nella settima qualifica funzionale, profilo professionale collaboratore amministrativo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1993, 20 novembre 1993 e 18 gennaio 1994 con i quali sono stati trasferiti a questo Ministero, ai sensi dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, complessivamente unidici unità di personale di cui una di ottava qualifica funzionale, quattro di quinta qualifica funzionale e sei di quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1994 con il quale è stata assegnata a questo Ministero, ai sensi del'art. 6, lettera *B*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1980, n. 7, una unità di personale di quarta qualifica funzionale, successivamente inquadrata, con decreto ministeriale in data 23 marzo 1994, nel profilo professionale di autista meccanico di quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 29 marzo 1994, con il quale sono state assegnate a questo Ministero, previa verifica dei carichi di lavoro e in relazione a carenze sussistenti alla data del 31 agosto 1993, venticinque unità di personale, di cui un dattilografo, dodici coadiutori, tre addetti ai servizi di portierato e custodia e due addetti alle unità di acquisizione dati di quinta qualifica funzionale e un programmatore e sei ragionieri di sesta qualifica funzionale;

Visti i decreti ministeriali in data 31 marzo 1994, con i quali un'unità rivestente il profilo di operatore per la lavorazione di profilati e laminati metallici è stata inquadrata nel profilo di coadiutore di quarta qualifica funzionale e un'altra unità rivestente il profilo di autista meccanico specializzato è stata inquadrata nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile di quinta qualifica funzionale;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 25, ed in particolare l'art. 3 con il quale è stato trasferito al Ministero dell'ambiente il personale che al 31 dicembre 1993 risultava assegnato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare e quota parte del personale addetto ai servizi generali del soppresso Ministero della marina mercantile, come specificato nella tabella *A* allegata al decreto medesimo;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1994, n. 652, registrato alla ragioneria centrale il 17 settembre 1994 al n. 926, con il quale è stato individuato il personale di cui al citato art. 3 del decreto interministeriale 28 aprile 1994;

Vista la nota n. 8422 del 23 settembre 1994, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha fatto conoscere che i trasferimenti ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, possono essere effettuati a condizione che i posti da coprire siano stati impegnati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i decreti ministeriali in data 11 maggio 1994, 2 giugno 1994, 6 giugno 1994, 9 giugno 1994 e 6 dicembre 1994 con i quali, ai sensi del citato art. 6, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono state trasferite nei ruoli di questo Ministero, in relazione a posti impegnati anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, complessivamente ventuno dipendenti dell'Amministrazione P.T., di cui due assistenti amministrativi di sesta qualifica funzionale, undici operatori amministrativi contabili e un addetto a personal computer di quinta qualifica funzionale e sette coadiutori di quarta qualifica funzionale;

Viste le note n. 139460 del 7 settembre 1993, n. 139462 del 7 settembre 1993, n. 1310309 del 28 settembre 1993, n. 1311323 del 28 ottobre 1993, n. 1312062 del 2 novembre 1993, n. 1312403 dell'8 novembre 1993, n. 1312416 dell'8 novembre 1993 e n. 131499 dell'11 febbraio 1994, con le quali sono state avviate le procedure di trasferimento ai sensi dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, previa assicurazione delle relative disponibilità di organico, nei confronti, fra gli altri, di dodici unità di personale, di cui due di nono livello, una di ottavo livello, due di sesto livello e sette di quarto livello, compresi due dipendenti dell'Amministrazione P.T.;

Vista la nota in data 3 marzo 1995 con la quale il Dipartimento per la funzione pubblica ha espresso parere favorevole al trasferimento dei suddetti due dipendenti dell'amministrazione P.T. ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la nota n. 1310876 in data 7 ottobre 1993, con la quale sono state avviate le procedure di trasferimento nei ruoli di questo Ministero, ai sensi dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, previa assicurazione della relativa disponibilità di organico nei confronti del sig. Nobile Stefano, terza qualifica funzionale;

Vista la nota n. 1310330 del 21 ottobre 1994, con la quale, avuto riguardo che il predetto sig. Nobile risulta far parte dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stata avviata nei confronti del medesimo la procedura prevista dal l'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1991 e 15 settembre 1992 con i quali questo Ministero è stato autorizzato ad indire pubblici concorsi, per il reclutamento di personale, nonché ad assumere ottantatre unità di personale di quarta e terza qualifica funzionale ai sensi e con le modalità di cui all'art 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1993 e 30 dicembre 1993 con i quali questo Ministero è stato autorizzato ad assumere duecentocinquantatre unità di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994 con il quale sono stati nominati in prova nei ruoli del personale di questo Ministero ventisei allievi del diciottesimo corso-concorso di preparazione della SSPA per il reclutamento di impiegati civili dello Stato con profili professionali di ottava qualifica funzionale;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a quindici posti di direttore amministrativo di nona qualifica funzionale;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1994 con il quale si provveduto alla nomina di una unità nel profilo professionale di telefonista, telescriventista, operatore radio in prova della quarta qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113;

Considerato che, alla data del 31 agosto 1993 risultavano in servizio millecentouno unità di personale e impegnati, come sopra specificato, duecentottantotto posti per i quali, alla stessa data del 31 agosto 1993, risultava in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, oppure erano state avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché centosette posti

per trasferimenti per mobilità, ventuno posti per trasferimenti ai sensi dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un posto per trasferimenti ai sensi dell'art. 200 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, ventitre posti per trasferimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Considerato che, come sopra specificato, successivamente alla data del 31 agosto 1993, sono state assegnate a questo Ministero venticinque unità, di cui un programmatore e sei ragionieri di sesta qualifica funzionale, un dattilografo, dodici coadiutori, due addetti alle unità di acquisizione dati e tre addetti ai servizi di portierato e custodia di quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 460, nonché un autista meccanico di quarta qualifica funzionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1980, n. 7, ed è stata inquadrata una unità nel profilo professionale di collaboratore amministrativo di settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 24 marzo 1990, n. 58;

Considerato che alla dotazione organica come sopra determinata deve essere detratto il contingente di personale di cui al citato decreto interministeriale 13 settembre 1994, n. 652;

Considerato, inoltre, che in applicazione dell'art. 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, dovrà essere determinato il contingente di personale della Direzione generale della pesca marittima da trasferire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerato, altresì, che in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali dovrà essere trasferito nei ruoli di questo Ministero il personale di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1990, n. 58, ancora in servizio presso detto fondo;

Considerato, infine, che occorrerà procedere alla rideterminazione delle suddette dotazioni organiche per tener conto dell'inquadramento del personale addetto al servizio escavazione dei porti marittimi nazionali di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1994, n. 84;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione delle dotazioni organiche provvisorie del Ministero dei tasporti e della navigazione - ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta salva l'applicazione degli articoli 6, comma 3, e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, pertanto, la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali derivante dalla definizione dei carichi di lavoro in corso di espletamento e dalla relativa organizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche provvisorie, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile, sono determinate, alla data del 31 agosto 1993, complessivamente in millecinquecentoventisei unità, secondo l'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Con successivo provvedimento si provvederà alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al precedente art. 1 in relazione all'inquadramento del personale addetto al servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1994, n. 84.

Art. 3.

Le suddette dotazioni organiche potranno subire modificazioni in conseguenza del trasferimento del contingente di personale della Direzione generale della pesca marittima da assegnare, in applicazione dell'art. 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'eventuale esito negativo delle altre procedure di trasferimento di cui alle premesse, dell'eventuale inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 24 marzo 1990, n. 58, del personale del soppresso Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, nonché in conseguenza della verifica dei carichi di lavoro dell'amministrazione e della relativa organizzazione.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il ruolo del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1972, citato in premessa, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, è soppresso ed il relativo personale conserva la qualifica *ad personam*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1995

p. *Il Ministro:* CHIMENTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 112

ALLEGATO

RUOLI ORGANICI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

NONA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 54

PROFILI PROFESSIONALI CODICE DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
1/A DIRETTORE AMMINISTRATIVO	44
28/A DIRETTORE STATISTICO	1
224/A INGEGNERE DIRETTORE COORDINATORE	9

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 94

PROFILI PROFESSIONALI CODICE DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	59
13 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	21
213 BIOLOGO DIRETTORE	3
215 CHIMICO DIRETTORE	2
224 INGEGNERE DIRETTORE	7
271 ANALISTA DI SISTEMA	1
272 ANALISTA DI PROCEDURE	1

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 371

PROFILI PROFESSIONALI CODICE DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
2 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	269
14 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABIL	17
29 COLLABORATORE STATISTICO	41
203 CAPO TECNICO	44

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 239

PROFILI PROFESSIONALI CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	41
15	RAGIONIERE	8
19	ASSISTENTE ECONOMICO FINANZIARIO	6
30	ASSISTENTE STATISTICO	60
34	ASSISTENTE LINGUISTICO	11
114	DELEGATO DI SPIAGGIA	78
188	ASSISTENTE TECNICO	1
276	PROGRAMMATORE	15
279	CAPO UNITA' OPERATIVA	7
280	CONSOLLISTA	10
	PERSONALE EX NATO	2

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N: 408

PROFILI PROFESSIONALI CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
4	OPERATORE AMMINISTRATIVO	248
8	STENODATTILOGRAFO	16
12	AUTISTA MECCANICO SPECIALIZZATO	4
16	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	52
31	OPERATORE STATISTICO	15
39	AGGIUSTATORE MECCANICO SPECIALIZZATO	2
66	MURATORE SPECIALIZZATO	1
70	FALEGNAME SPECIALIZZATO	1
72	IDRAULICO SPECIALIZZATO	1
118	TIPOGRAFO COMPOSITORE SPECIALIZZATO	1
281	ADDETTO ALLE UNITA' DI REGISTRAZIONE DATI	53
283	ADDETTO PERSONAL COMPUTER	6
63	COLLAUDATORE LAVOR.MATER. NON METALLIC	2
126	LITOGRAFO SPECIALIZZATO	4
284	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO DI LABO	1
	PERSONALE EX NATO	1

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 271

PROFILI PROFESSIONALI CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
5	COADIUTORE	86
7	DATTILOGRAFO	40
11	AUTISTA MECCANICO	37
22	ADDETTO SERVIZI DI PORTIERATO E CUSTODI	18
23	ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA	20
38	AGGIUSTATORE MECCANICO	4
69	FALEGNAME	2
89	OPERATORE PER L'ALIMENTAZIONE	1
123	LEGATORE	2
124	FOTOGRAFO EDITORIALE	2
132	INFERMIERE GENERICO	1
149	PRELEVATORE PER ANALISI	6
208	TELEFONISTA TELESCRIV. OPERATORE RADIO	10
284	ADDETTO ALLE UNITA' DI ACQUISIZIONE DATI	17
148	AGENTE AUSILIARIO DI LABORATORIO	3
125	LITOGRAFO	2
35	OPERATORE LAVORAZ. MOTOR.E MECCANICHE.	1
42	OPERATORE LAVORAZIONE PROFILATI E MET.	3
	PERSONALE EX NATO	16

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 86

PROFILI PROFESSIONALI CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
10	CONDUCENTE DI AUTOMEZZI	11
24	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA	54
97	MARINAIO	2
210	ADDETTO ALLE LAVORAZIONI	16
	PERSONALE EX NATO	3

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE:
DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA N. 3

PROFILI PROFESSIONALI CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
	PERSONALE EX NATO	3

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RUOLI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Q.F.	COD.	SEDE DI SERVIZIO PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31.8.93	POSTI IMPEGNATI						ALTRI TRASFERIMENTI					PERS. DIFESA MARE	ORGANICO
				CONCORSI	MOBILITA'	AUTORIZZ. ART.199	ART.199 IN CORSO	ART 200	LEGGE 71/94	DPCM n. 7/80	FEDERCONS.	FONDO GESTIONE	CAMBIO PROFILO	TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	MINISTERO MARINA MERCANTILE		1101	288	107	11	10	1	23	1	25	1	0	467	42	1526
IX	QUALIFICA FUNZIONALE		42	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	5	54
VIII	QUALIFICA FUNZIONALE		30	59	4	1	1	0	0	0	0	0	0	65	1	94
VII	QUALIFICA FUNZIONALE		373	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	8	10	371
VI	QUALIFICA FUNZIONALE		78	119	38	0	1	0	3	0	7	0	0	166	5	239
V	QUALIFICA FUNZIONALE		375	23	4	4	0	0	12	0	0	0	0	43	10	408
IV	QUALIFICA FUNZIONALE		123	63	55	6	6	0	8	1	18	0	0	157	9	271
III	QUALIFICA FUNZIONALE		77	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	11	2	06
II	QUALIFICA FUNZIONALE		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RUOLI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Q.F.	COD.	SEDE DI SERVIZIO PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31.5.95	POSTI IMPEGNATI							ALTRI TRASFERIMENTI				PERS. DIFESA MARE	ORGANICO
				CONCORSI	MOBILITA'	AUTORIZZ. ART.199	ART.199 IN CORSO	ART 199	LEGGE 71/94	DPCM n. 7/89	FEDERCONS.	FONDO GESTIONE	CAMBIO PROFILO	TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	MINISTERO MARINA MERCANTILE															
IX	QUALIFICA FUNZIONALE		42	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	5	54
	1 A	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	32	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	5	44
	28 A	DIRETTORE STATISTICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	224 A	INGEGNERE DIRETTORE COORDINAT.	9	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9
VIII	QUALIFICA FUNZIONALE		30	59	4	1	1	0	0	0	0	0	0	65	1	94
	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	18	40	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42	1	59
	13	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONT.	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	21
	213	BIOLOGO DIRETTORE	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
	216	CHIMICO DIRETTORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	224	INGEGNERE DIRETTORE	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	271	ANALISTA DI SISTEMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	272	ANALISTA DI PROCEDURE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
VII	QUALIFICA FUNZIONALE		373	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	8	10	371
	2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	273	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	269
	14	COLLABORATORE AMMINISTR. CONTAB	14	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17
	28	COLLABORATORE STATISTICO	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
	[illegible]	CAPO TECNICO	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RUOLI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Q.F.	COD.	SEDE DI SERVIZIO PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31.8.93	POSTI IMPEGNATI						ALTRI TRASFERIMENTI					PERS. DIFESA MARE	ORGANICO
				CONCORSI	MOBILITA'	AUTORIZZ. ART.199	ART.199 IN CORSO	ART 200	LEGGE 71/94	DPCM n. 7/80	FEDERCONS.	FONDO GESTIONE	CAMBIO PROFILO	TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
VI		QUALIFICA FUNZIONALE	78	119	36	0	1	0	3	0	7	0	0	166	5	239
	3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	17	19	2	0	1	0	3	0	0	0	0	25	1	41
	15	RAGIONIERE	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	9	1	8
	18	ASSISTENTE ECONOMICO FINANZIARIO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	30	ASSISTENTE STATISTICO	22	7	31	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	60
	34	ASSISTENTE LINGUISTICO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
	114	DELEGATO DI SPIAGGIA	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
	169	ASSISTENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	270	PROGRAMMATORE	1	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0	15
	273	CAPO UNITA' OPERATIVA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	280	CONSOLLISTA	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10
	503	PERSONALE NON DI RUOLO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V		QUALIFICA FUNZIONALE	375	23	4	4	0	0	12	0	0	0	0	43	10	408
	4	OPERATORE AMMINISTRATIVO	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	248
	6	STENODATTILOGRAFO	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
	12	AUTISTA MECCANICO SPECIALIZZATO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	4
	16	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTA	13	23	2	4	0	0	11	0	0	0	1	41	2	52
	31	OPERATORE STATISTICO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
	37	AGGIUSTATORE MECCANICO SPEC.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	63	COLLAUDAT. LAVOR.MATER. NON META	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	68	MURATORE SPECIALIZZATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	70	FALEGNAME SPECIALIZZATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	72	IDRAULICO SPECIALIZZATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	116	TIPOGRAFO COMPOSITORE SPECIALIZZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	123	LITOGRAFO SPECIALIZZATO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	284	OPERATORE TECNICO SPEC.LAB.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	281	ADDETTO UNITA' REGISTRAZIONE DATI	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53
	283	ADDETTO PERSONAL COMPUTER	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	6
	501	PERSONALE NON DI RUOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RUOLI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Q.F.	COD.	SEDE DI SERVIZIO PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31.8.93	POSTI IMPEGNATI: CONCORSI	MOBILITA'	AUTORIZZ. ART.199	ART.199 IN CORSO	ART. 200	LEGGE 71/94	ALTRI TRASFERIMENTI: DPCM n. 7/59	FEDERCONS.	FONDO GESTIONE	CAMBIO PROFILO	TOTALE	PERS. DIFESA MARE	ORGANICO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
IV		QUALIFICA FUNZIONALE	123	63	55	6	6	0	8	1	18	0	0	157	9	271
	6	COADIUTORE	15	26	27	5	0	0	7	0	12	0	1	78	7	86
	7	DATTILOGRAFO	4	18	16	1	0	0	0	0	1	0	0	36	0	40
	11	AUTISTA MECCANICO	38	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	37
	22	ADDETTO SERVIZI DI PORT.E CUSTODI	2	5	1	0	6	0	1	0	3	0	0	16	0	18
	23	ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	36	OPERATORE LAVORAZIONI MOTOR.MEC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	38	AGGIUSTATORE MECCANICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	42	OPERATORE LAVORAZ.PROFILATI E ME	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	3
	69	FALEGNAME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	88	OPERATORE PER L'ALIMENTAZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	122	LEGATORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	124	FOTOGRAFO EDITORIALE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	125	LITOGRAFO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	192	INFERMIERE GENERICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	146	AGENTE AUSILIARIO DI LABORATORIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	149	PRELEVATORE PER ANALISI	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	206	TELEFONISTA TELESCRIV. OPER.RADIO	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10
	204	ADDETTO UNITA' ACQUISIZIONE DATI	2	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15	0	17
	502	PERSONALE NON DI RUOLO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
III		QUALIFICA FUNZIONALE	77	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	11	2	86
	10	CONDUCENTE DI AUTOMEZZI	2	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11
	24	ADDETTO AI SERVIZI AUS. E ANTICAME	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	54
	97	MARINAIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	218	ADDETTO ALLE LAVORAZIONI	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	16
	503	PERSONALE NON DI RUOLO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
II		QUALIFICA FUNZIONALE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	504	PERSONALE NON DI RUOLO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

95A4045

DECRETO 30 giugno 1995.

Integrazione dell'elenco degli aeroporti doganali, rideterminati con decreto interministeriale 11 marzo 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C., alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1993) con il quale da ultimo si è provveduto, a sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale già citato, alla rideterminazione degli aeroporti doganali;

Ritenuta la opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nel suddetto decreto dell'11 marzo 1993, con l'aeroporto di Padova (cfr. nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali prot. 1504 del 4 novembre 1994);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, viene designato quale aeroporto doganale ad integrazione di quelli di cui al decreto interministeriale 11 marzo 1993 il seguente aeroporto:

Aeroporti doganali

Località	Aeroporto	Dogana	Circoscrizione doganale
Padova	Padova	Padova	Padova

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

95A4046

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 luglio 1995.

Autorizzazione alla società Laboratori prove tecnologiche S.n.c., in Crema, a certificare taluni tipi di dispositivi di protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
E
IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società Laboratori prove tecnologiche S.n.c., con sede in Crema, via Carlo Urbino, 62/a, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per talune categorie di dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Laboratori prove tecnologiche, è autorizzata al rilascio di attestato di certificazione CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto appartenenti alla terza categoria e di seguito indicati:

dispositivi di discesa;

dispositivo di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio rigida;

dispositivo di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile;

cordini;

assorbitori di energia;

sistemi di posizionamento di lavoro;

sistema arresto caduta di tipo retrattile;

imbracature per il corpo;

connettori;

sistemi di arresto caduta;

sistemi di trattenuta;

dispositivi di ancoraggio;

imbracature di posizionamento e equipaggiamenti associati;

imbracature e linee di sicurezza per attività ricreative;

equipaggiamenti da montagna - imbracature;

equipaggiamenti da montagna - discensori;

equipaggiamenti di salvataggio - dispositivi di salita.

2. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, dovrà essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4348

DECRETO 6 luglio 1995.

Autorizzazione alla società A.N.C.I. servizi - sezione Cimac S.r.l., in Vigevano, a certificare taluni tipi di dispositivi di protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il decreto 4 febbraio 1994, con il quale la società A.N.C.I. servizi - sezione Cimac S.r.l., con sede in Vigevano, corso Brodolini, 19, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva n. 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazionea certificare ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale;

Considerato che la società A.N.C.I. servizi - sezione Cimac, possiede i requisiti previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Considerato che la società A.N.C.I. servizi - sezione Cimac ha ottenuto l'accreditamento da parte del Sinal (numero 0005) relativamente alle prove previste dalla direttiva sopra citata;

Decretano:

Art. 1.

1. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui al decreto 4 febbraio 1994 è integrato con i seguenti prodotti:

Cat. 2:

guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti da lavoro di cuoio, a 5 dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione per il freddo (fino a – 50 °C);

guanti contro l'effetto delle vibrazioni.

Cat. 3:

guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;

guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi;

guanti di protezione contro rischi termici;

guanti di protezione per il freddo (oltre - 50 °C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4049

DECRETO 6 luglio 1995.

Autorizzazione alla società Modulo uno S.r.l., in Torino, a certificare taluni tipi di dispositivi di protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società Modulo uno S.r.l., con sede in Torino, via Cuorgnè, 21, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata la società Modulo uno S.r.l. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Considerato che la società Modulo uno ha ottenuto l'accreditamento da parte del Sinal (numero 0085) relativamente alle prove previste dalla direttiva sopra citata;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Modulo uno S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati:

Cat. 2:

cuffie antirumore (anche montate su elmetti);

inserti auricolari.

2. La società Modulo uno S.r.l., è altresì autorizzata ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)* della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4050

DECRETO 6 luglio 1995.

Autorizzazione alla società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano, a certificare taluni tipi di dispositivi di protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il decreto 27 settembre 1994, con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, con sede in Milano, via Bronzino n. 3, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva n. 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Preso atto della nuova denominazione sociale A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano, via Bronzino n. 3, con atto registrato a Milano, atti pubblici, il 4 novembre 1994, n. 21089, serie 1/A;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazionea certificare ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale;

Considerato che la società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., possiede i requisiti previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE.

Decretano:

Articolo unico

1. L'autorizzazione concessa con decreto 27 settembre 1994 si intende attribuita alla società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.

2. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui al decreto 27 settembre 1994 è integrato con i seguenti prodotti:

Cat. 2:

guanti di protezione industriale;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;

grembiuli di protezione per uso con coltelli a mano;

indumenti di protezione per operazioni di saldatura e similari.

Cat. 3:

indumenti di protezione per lavoratori esposti al calore (con esclusione dei tipi impiegati dai vigili del fuoco).

2. La società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformità del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi dell'art. 11, lettera *B)*, della direttiva n. 89/686/CEE.

3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4052

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazione alla ragione sociale della società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 8 marzo 1993 con il quale l'A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, con sede in Milano, alla via Bronzino n. 3, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi delle direttive n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recepimento semplici a pressione;

Preso atto della nuova denominazione sociale A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano, alla via Bronzino n. 3, con atto registrato a Milano, atti pubblici, il 4 novembre 1994, n. 21089, serie 1/A;

Decretano:

Articolo unico

L'autorizzazione di cui al decreto 8 marzo 1993, si intende attribuita alla società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4051

DECRETO 6 luglio 1995.

Autorizzazione alla società S.I.C.I. - Società italiana certificazioni industriali a r.l., in Reggio Emilia, al rilascio di attestati di conformità per sistemi di garanzia della qualità per le aziende produttrici di dispositivi di protezione individuali di cui alla direttiva CEE n. 89/686.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

E

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società S.I.C.I. - Società italiana certificazione industriale a r.l., con sede in Reggio Emilia, via Farini, 5, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazioni di conformità dei sistemi di qualità delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società S.I.C.I. - Società italiana certificazioni industriali a r.l., è autorizzata al rilascio di attestati di conformità, ai sensi dell'art. 11, lettera *B)*, della direttiva n. 89/686, per i sistemi di garanzia della qualità «CE» della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale.

2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, dovrà essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro e previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di attestazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

5. È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, l'attività di certificazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

95A4053

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1995.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *A*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

	Nicotina mg/sigaretta	Condensato mg/sigaretta	Lit./kg convenzionale
MS Personal	0,8	8,0	200.000
MS Mild extra	0,7	7,0	200.000
MS Club leggera	0,3	3,0	180.000
MS Mild extra Slim	0,6	6,0	215.000

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 78

95A4093

DECRETO 13 giugno 1995.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, di provenienza CEE ed extra CEE e radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la leggè 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza CEE ed extra CEE (in base al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *B*, *C*, *D* ed *E*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita di marche nazionali ed estere di tabacco lavorato;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari, sigaretti, tabacco da fumo e da fiuto sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *B*, *C*, *D* ed *E*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere di provenienza CEE)

	Lit./kg. convenzionale
Sigari:	
Mercator Jupiter Mild (scatola da 5)	136.000
Davidoff n. 2 (scatola da 5)	3.500.000
Davidoff n. 2 (scatola da 25)	3.500.000
Davidoff 2000 (scatola da 5)	2.500.000
Davidoff 2000 (scatola da 25)	2.500.000
Backgammon Medias Coronas (scatola da 5)	660.000
Backgammon Exquisitos (scatola da 5)	560.000
Mozart Idomeneo n. 1 (scatola da 5)	600.000
Mozart Don Giovanni n. 2 (scatola da 5)	440.000
Dunhill Tabaras (scatola da 25)	2.000.000
Dunhill Romanas (pacchetto da 5)	1.200.000
Sigaretti:	
Romeo y Julieta Small (scatola da 20)	280.000
Romeo y Julieta Medium (scatola da 25)	640.000
Davidoff Long Cigarillos (scatola da 10)	470.000
Davidoff Mini Cigarillos Light (scatola da 20)	310.000
Nobel Petit Light (scatola da 20)	196.000
Café Creme Grand Café (scatola da 20)	200.000
Che Cigarillos Mild (scatola da 20)	176.000
Café Creme Mini (scatola da 10)	128.000
Café Creme Mini Mild (scatola da 10)	128.000
Mercator Mini (scatola da 10)	128.000
Swing (scatola da 10)	220.000
Willem II Primo Mild Brasil (scatola da 10)	148.000
Panter Sprint (scatola da 10)	136.000
Panter Mignon Light (scatola da 10)	136.000
Panter Tango Mini (scatola da 10)	136.000

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra CEE)

	Lit./kg. convenzionale
Sigari:	
Partagas Aristocrats (scatola da 25)	740.000 (+ Lit. 140.000 dazio)
Cohiba Siglo I (scatola da 25)	1.860.000 (+ Lit. 340.000 dazio)

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Sigaretti:	
Villiger Kiel Junior (scatola da 10)	240.000

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

	Lit./kg. convenzionale
Per pipa:	
MS Miscela classica (20 buste)	144.000
MS Miscela aromatica (20 buste)	144.000
MS Miscela delicata (20 buste)	144.000

Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Per sigarette:	
Mc Chrystal's Hand Rolling Tobacco Light Blend (40 buste)	250.000
Mc Chrystal's Hand Rolling Tobacco Dark Blend (40 buste)	250.000
Mc Chrystal's Hand Rolling Tobacco (40 buste)	250.000
Gauloises Extra Leger (20 buste)	136.000
Gauloises Halfzware Shag (25 buste)	140.000
Old Holborn Extra Mild (20 buste)	160.000
The Turner Halfzware Shag (25 buste)	135.000
The Turner Halfzware Shag (200 buste)	135.000
The Turner Milde Lichte Shag (25 buste)	135.000
Brookfield Mild American Blend (5 barattoli)	120.000
Brookfield Mild American Blend (200 buste)	120.000
Samson Extra Mild (25 buste)	145.000
Van Nelle Mild Shag (25 buste)	145.000
Golden Virginia (25 buste)	145.000
Manila Extra Mild (25 buste)	135.000
Bison Halfzware (25 buste)	135.000
Cutters Choice (25 buste)	160.000
Texas (25 buste)	125.000
Tilbury American Blend (25 buste)	120.000
Per pipa:	
Mc Chrystal's Pipe Tobacco (40 buste)	250.000
Mc Chrystal's Pipe Tobacco Light Blend (40 buste)	250.000
Mc Chrystal's Pipe Tobacco Dark Blend (40 buste)	250.000
Four Square London Mixture (20 scatole)	280.000
Borkum Riff Champagne (20 buste)	170.000
W.O. Larsen's Classic (10 scatole)	370.000
W.O. Larsen's Old Fashioned (10 scatole)	370.000
Chevalier (20 buste)	174.000
Brookfield Mild Pipe Tobacco (20 buste)	130.000
Three Nuns Mixture (20 buste)	200.000
Orlik Club (20 buste)	170.000
Skandinavik Royal (20 buste)	160.000
Savinelli Light Aroma (20 scatole)	250.000
Danske Club Cherry Mild (20 buste)	174.000
Captain Black (20 buste)	180.000

TABACCO DA FIUTO
(Tabella *E*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Mc Chrystal's Snuff (250 scatole)	280.000
Mc Chrystal's Snuff (125 scatole)	280.000
Mc Chrystal's Snuff (50 scatole)	280.000

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Sigaretti altri:

Burno (cod. 250)

Tabacchi da fumo per pipa:

Derby (cod. 315)

Dunhill Mild Blend (cod. 786)

Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (cod. 025)

Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (cod. 309)

Presbyterian Mixture (cod. 945)

Conference Pipe Mixture (cod. 947)

Condor Mild Blend (cod. 969)

Sullivan Special Mixture (cod. 595)

Davidoff English Mixture (cod. 779)

Davidoff Danish Mixture (cod. 0)

Skandinavik Coffee (cod. 712)

Amphora Brasil (100 buste) (cod. 464)

Amphora Java (20 buste) (cod. 484)

Amphora Java (100 buste) (cod. 485)

Amphora Orient (20 buste) (cod. 465)

Amphora Orient (100 buste) (cod. 466)

Troost Ultra Mild Cavendish (cod. 941)

Mac Baren Golden Ambrosia (cod. 626)

Mac Baren Mixture Light da 10 gr. (cod. 640)

Chartwell (cod. 422)

Amphora Ultra Light (100 buste) (cod. 633)

Amphora Cesare Borgia (100 buste) (cod. 289)

Dunhill Mild Aromatic (cod. 792)

Dunhill Rubbed Flake (cod. 784)

Sweet Dublin Lights (cod. 496)

Amphora Special Reserve (cod. 731)

Half And Half Light (cod. 098)

Exclusiv Wild Mango (cod. 170)

Radford's Golden Mistery (cod. 431)

Sail Black Cavendish (cod. 457)

The Balkan Sobranie n. 10 (cod. 714)

Sigari:

Churchill Selection (cod. 716)

Churchill Aperitif Assortiment (cod. 929)

Dannemann Collofino Brasil (cod. 314)

Dannemann Collofino Sumatra (cod. 313)

San Luis Rey Long Panetelas (cod. 925)

Backgammon Coronas Especiales Clear Havana Blend (cod. 926)

Kentucky Kings (cod. 638)

Henry Wintermans Red Seal (cod. 765)

Schimmelpenninck Carat Senoritas (cod. 0)

Antonio y Cleopatra Grenadiers (cod. 717)

Medallion (cod. 089)

El Mundo Royal Tubos (cod. 955)

El Mundo Select Brasil (cod. 0)

El Mundo Select Sumatra (cod. 0)

Sierra Maestro Havana Tubos (cod. 614)

Montecristo n. 4 (cod. 766)

Sigaretti:

Dannemann Smokers Club Brasil (cod. 500)

La Paz Manolitos (cod. 961)

San Luis Rey Panetelas (cod. 944)

Clubmaster Sumatra Mild 161 (cod. 161)

Clubmaster Brasil Mild 164 (cod. 166)

Willem II Wilde Cigarillos (cod. 406)

Chambord n. 7 (cod. 977)

J. Cortes Mini (cod. 577)

Panter Silhouette (cod. 203)

Royal Dutch Fresh & Mild Cigarillos (cod. 0)

Schimmelpenninck Carat Cigarillos (cod. 0)

Corps Diplomatique Auteuil (cod. 736)

Café Noir (cod. 151)

Agio Primavera (cod. 522)

Fiuti:

John Brumfit's (cod. 263)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 79

95A4092

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Assegnazione alle regioni interessate della somma di lire 4.306.181.126 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1993, per le esigenze del finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale la Valle d'Aosta le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal predetto decreto legislativo n. 502/1992 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1993, occorre assegnare alle regioni interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 aprile 1995;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 4 aprile 1995;

Delibera:

Per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e familiari a carico è assegnata alle regioni interessate la somma di L. 4.306.181.126 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1993. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 118

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1993 FINANZIAMENTO ASSISTENZA HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO.

	Assegnazioni
	—
Piemonte	45.480.750
Valle d'Aosta	—
Lombardia	35.451.000
P.A. Bolzano	—
P.A. Trento	—
Veneto	24.019.110
Friuli Venezia Giulia	—
Liguria	577.640.000
Emilia-Romagna	37 483 936
Toscana	133.224.400
Umbria	—
Marche	28.962.750
Lazio	54.900.000
Abruzzo	35.510.930
Molise	38.648.000
Campania	278.035.000
Puglia	1.306.681.750
Basilicata	11.333.250
Calabria	758.990.000
Sicilia	724.488.500
Sardegna	215 331.750
Totale	4.306 181.126

95A4056

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Ricognizione e riallocazione di risorse resesi disponibili su revoche di finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «disposizioni per l'utilizzazione del fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 6 febbraio 1986, 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le proprie delibere del 18 ottobre 1994 con le quali sono stati revocati i finanziamenti dei progetti immediatamente eseguibili n. 113 - FIO 1985, n. 248 - FIO 1986

e n. 125 - FIO 1989, per l'ammontare complessivo di lire 26.144 milioni, rinviando ad un successivo provvedimento la destinazione delle somme resesi disponibili ad altre opere progettuali;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE, previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto la facoltà di deliberare revoche di finanziamenti di opere non avviate o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale, ad altre opere prontamente affidabili, secondo determinate priorità;

Considerato che l'ammontare complessivo dei finanziamenti revocati di lire 26.144 milioni va destinato per il finanziamento di opere di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993;

Considerato che relativamente alle sopracitate revoche di finanziamento di complessive lire 26.144 milioni si è reso disponibile l'importo complesivo di lire 9.175,800 milioni, da mettere a disposizione sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente per il finanziamento dei progetti regionali compresi nei documenti regionali di programma in conformità con le procedure previste dal P.T.T.A. 1994/96;

Delibera:

1. La somma di lire 9.175,800 milioni, versata in entrata al bilancio dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, secondo le quote di seguito indicate, verrà messa a disposizione sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente per essere destinata al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993;

	Somme versate (importi in lire)
FIO 1985 - Regione Veneto - prog. n. 113 «Disinquinamento Alto bacino Gorzone»	1.900.000.000
FIO 1986 - Regione Veneto - prog. n. 248 «Progetto per l'ottimizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Belluno»	1.512.000.000
FIO 1989 - Regione Sicilia - prog. n. 125 «Impianto r.s.u. Comprensorio di Regalbuto (EN)».	5.763.800.000

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 130

95A4057

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Approvazione del programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 che oltre ad attribuire al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale stabilisce che lo stesso Comitato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotti le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale; il programma quadro, i piani di intervento, le direttive di coordinamento;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 16212/54712 del 21 novembre 1992, con la quale è stato trasmesso il «Piano nazionale servizi di sviluppo agricolo»;

Considerato che su detto piano il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/1986 ha svolto la prevista istruttoria in data 4 febbraio 1993;

Vista la nota n. 50029 dell'11 gennaio 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il testo definitivo del «Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo» approvato dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'art. 4 della succitata legge n. 491/1993;

Considerato che su detto programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo si è espressa favorevolmente in data 12 gennaio 1995 la Conferenza Stato-regioni;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il «Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo», documento programmatico per l'avvio di una nuova fase di orientamento dei servizi di sviluppo agricolo, di concerto tra lo Stato, le regioni e le province autonome, allegato alla presente delibera.

I finanziamenti saranno assicurati nell'ambito delle risorse destinate al settore agricolo.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 129

95A4058

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 101/88 «Realizzazione della ristrutturazione e potenziamento centrale idrovora e rete scolante III lotto» da parte del Consorzio di bonifica destra Sele.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con la quale si approva il II piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, che disponeva la realizzazione della ristrutturazione e potenziamento centrale idrovora e rete scolante III lotto, individuando quale ente attuatore il consorzio di bonifica destra Sele;

Vista la Convenzione n. 101/88, stipulata in data 11 maggio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica destra Sele, regolante il finanziamento del progetto approvato dal CIPE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Viste le risultanze della verifica, del 16-17 novembre 1994, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

Vista la proposta di revoca del finanziamento del servizio per l'attuazione della programmazione economica;

Considerato che l'ente attuatore ha interrotto l'esecuzione delle opere realizzando solo in parte quanto previsto in Convenzione;

Ritenuto che l'inadempienza dell'ente attuatore configura una violazione delle condizioni della Convenzione;

Visto l'art. 13 della Convenzione n. 101/88 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della Convenzione;

Delibera:

1. Di revocare il finanziamento regolato con la Convenzione n. 101/88 «Realizzazione della ristrutturazione e potenziamento centrale idrovora e rete scolante III lotto», di lire 7 miliardi e 926 milioni, di cui risultano erogati lire 4 miliardi 876 milioni.

2. Che ai sensi dell'art. 13, terzo capoverso, della Convenzione n. 101/88 saranno accertate le somme spettanti all'ente attuatore per i lavori e le forniture eseguiti ed utilizzabili.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 128

95A4059

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Modificazione alla deliberazione 12 dicembre 1989 - progetto FIO '89, n. 122: «Trattamento acque reflue Muravera, S. Vito, Villaputzu, Castiad».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Trattamento acque reflue Muravera, S. Vito, Villaputzu, Castiad» per l'importo di 12.874 milioni di lire così suddiviso:

impianto Costa Rei: 9.641 milioni di lire;

collettori e fognature sistema 2: 3.233 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1994, recante «Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO»;

Considerato che la regione Sardegna ha approvato una modifica della configurazione progettuale la quale comporta la diversa seguente distribuzione delle risorse nell'ambito del progetto, pur mantenendone inalterato il finanziamento complessivo di 12.874 milioni di lire:

collettori e sollevamenti: 7.664 milioni di lire;

depuratore fognario: 5.210 milioni di lire;

Acquisiti sulla predetta variante i pareri favorevoli del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente;

Tenuto conto di quanto evidenziato dai suddetti uffici circa i maggiori benefici derivanti dalla nuova configurazione progettuale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata la nuova configurazione progettuale dell'opera indicata in premessa; il nuovo quadro finanziario del progetto n. 122 è così rideterminato:

collettori e sollevamenti: 7.664 milioni di lire;

depuratore fognario: 5.210 milioni di lire.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 136

95A4060

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria negli interventi effettuati dai comuni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32;

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993, 13 luglio 1993, 3 agosto 1993, 11 ottobre 1994 e 10 gennaio 1995 con le quali sono stati assegnati fondi e dettate direttive in materia di opere pubbliche;

Vista la «nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile di insediamento», trasmessa dal comitato tecnico, istituito ai sensi del precitato art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, in data 29 marzo 1995, n. DV/656;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'ammissibilità all'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il comitato tecnico istituito ai sensi della stessa normativa, nell'esame dei progetti riguardanti interventi di urbanizzazione primaria nelle aree di espansione, o parte di esse, tiene conto, per la valutazione dei costi, di tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, relativamente a tutte le categorie di opere nonché alla situazione morfologica e di stabilità dei terreni sede delle urbanizzazioni. In tale quadro valuta, per ogni caso in esame, la congruenza del costo, fermo restando che il costo massimo ammissibile non può comunque superare 10.000.000 (diecimilioni) di lire ad abitante insediato anche nelle situazioni più sfavorevoli per fattori geologici e/o morfologici. Se le urbanizzazioni ricadono in piani di recupero, che non contemplino la ristrutturazione urbanistica come definita dall'art. 31 lettera *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comitato tecnico può valutare la congruità del costo di insediamento ancorché superi il costo massimo ammissibile in considerazione del fatto che l'incremento sia causato da specifici vincoli connaturati con l'azione di recupero urbanistico e/o edilizio o sia motivato dalla maggiore onerosità di una scelta alternativa di carattere globale o sia determinato dalla necessità di tutelare il valore storico del contesto sul quale si attua l'azione di recupero.

2. Nei casi in cui le richieste attengono a progetti di urbanizzazione primaria con costi ritenuti dal comitato tecnico non economicamente congrui o comunque superiori al predetto costo massimo ammissibile per abitante insediato, il comitato stesso richiederà al comune proponente di procedere alla riprogettazione dell'intervento anche apportando modifiche agli strumenti urbanistici attuativi ovvero operando scelte alternative di localizzazione o di assetti distributivi o di scelte tipologiche che riportino i costi a livelli congrui.

3. Nella ipotesi di cui al punto precedente, qualora nell'area interessata dall'intervento di urbanizzazione risultino già realizzati insediamenti abitativi, il comitato tecnico curerà, se necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di valutare la sussistenza di margini di convenienza a concludere comunque l'intervento o nella sua intierezza o per una parte di esso. Tale attività si svolgerà, ove necessario, mediante specifiche visite in loco tese, tra l'altro, a prospettare agli enti locali soluzioni alternative di natura tipologica o di assetti distributivi anche mediante modifiche parziali agli strumenti urbanistici attuativi.

Sulle singole situazioni il comitato tecnico riferirà al CIPE motivando le ipotesi di soluzione individuate.

4. Analogamente il comitato potrà effettuare visite in loco ogni qual volta perplessità sulla convenienza o sulla congruità degli interventi proposti di qualunque tipo ne facciano ritenere l'utilità.

5. Il Ministro del bilancio può, su richiesta del comitato, ampliare il numero dei componenti in relazione alle esigenze emergenti, o per necessità derivanti da specifiche competenze per l'acquisizione delle quali può anche autorizzare il ricorso all'utilizzo di esperti per limitati periodi. I relativi oneri faranno carico sul capitolo n. 1142 del bilancio del Ministero del bilancio. Per la raccolta, catalogazione, memorizzazione, analisi, studi e

quant'altro necessario per un valido e completo supporto ai fini della più ampia attività da svolgersi a cura degli uffici preposti alla gestione delle leggi 23 gennaio 1992, n. 32, e 4 dicembre 1993, n. 493, nel loro complesso, e connesse deliberazioni CIPE, possono essere predisposti appositi progetti anche unitari tra le Amministrazioni del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici ricorrendo, ove necessario e su richiesta del predetto comitato, a strutture specialistiche particolarmente qualificate nel settore. La relativa spesa trova copertura nelle somme iscritte sul capitolo n. 1161 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3 e 4 spetta ai componenti il comitato il rimborso delle spese sostenute così come previsto all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134

95A4061

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 11 luglio 1995.

Piani di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltesi il 23 aprile 1995.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario», il quale stabilisce che il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale;

Visto il comma 2 del menzionato art. 6 della legge n. 43 del 1995, il quale stabilisce che il contributo anzidetto è ripartito su base regionale in base alla rispettiva popolazione e che la quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Considerato che a seguito delle elezioni svoltesi il 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario occorre procedere alla ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute, ai sensi del menzionato art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti i dati trasmessi dai consigli delle regioni a statuto ordinario, concernenti i risultati delle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli regionali stessi;

Vista la delibera con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 10 luglio 1995 ha approvato i piani di ripartizione del contributo previsto dall'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti le quindici regioni a statuto ordinario;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Roma, 11 luglio 1995

Il Presidente: PIVETTI

Il Segretario generale: ZAMPINI

ALLEGATO

XII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 73/1995

Oggetto: Piani di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario svoltesi il 23 aprile 1995.

Riunione di lunedì 10 luglio 1995, ore 15

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario», il quale stabilisce che il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale;

Visto il comma 2 del menzionato art. 6 della legge n. 43 del 1995, il quale stabilisce che il contributo anzidetto è ripartito su base regionale in base alla rispettiva popolazione e che la quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Considerato che a seguito delle elezioni svoltesi il 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario occorre procedere alla ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute, ai sensi del menzionato art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti i dati trasmessi dai consigli delle regioni a statuto ordinario concernenti i risultati delle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli regionali stessi;

Delibera:

I piani di ripartizione del contributo previsto dall'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti le regioni a statuto ordinario Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, sono determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente delibera.

Gli importi dei contributi sono al lordo delle anticipazioni corrisposte ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, di cui i partiti politici beneficiari sono stati destinatari nella misura del 97,5 per cento della somma indicata nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1995.

Gli uffici sono autorizzati a procedere alle conseguenti operazioni di conguaglio.

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE DEL 23 APRILE 1995 DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

ABRUZZO

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	173.726	374.534.566
Forza Italia il Polo popolare	141.685	305.457.617
Alleanza nazionale	128.539	277.116.255
Partito della rifondazione comunista	65.668	141.573.143
Popolari	62.597	134.952.398
CCD Cristiano democratici	53.745	115.868.438
Patto de I Democratici	48.395	104.334.414
Verdi	20.886	45.027.969
TOTALE	695.241	1.498.864.800

BASILICATA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	70.111	170.631.374
Forza Italia il Polo popolare	55.193	134.324.962
Popolari	51.885	126.274.177
Alleanza nazionale	38.738	94.277.904
Laburisti	25.892	63.014.185
I Democratici	17.639	42.928.596
Partito della rifondazione comunista	17.144	41.723.899
CCD Cristiano democratici	10.788	26.255.099
Patto de I Democratici	8.806	21.431.443
Verdi	4.837	11.771.961
TOTALE	301.033	732.633.600

CALABRIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Progressisti	205.734	643.297.427
Forza Italia il Polo popolare	183.127	572.608.941
Alleanza nazionale	140.173	438.298.629
CCD Cristiano democratici	74.637	233.378.003
Popolari	70.216	219.554.241
Partito della rifondazione comunista	68.173	213.166.105
Patto de I Democratici	34.082	106.568.982
Partito repubblicano italiano	18.348	57.371.272
TOTALE	794.490	2.484.243.600

CAMPANIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	495.190	1.445.230.689
Forza Italia il Polo popolare	481.013	1.403.854.580
Alleanza nazionale	462.576	1.350.045.500
CCD Cristiano democratici	238.021	694.673.264
Popolari	203.568	594.120.885
Partito della rifondazione comunista	185.563	541.572.613
Patto de I Democratici	110.051	321.187.994
Progetto democratico	68.516	199.966.530
Verdi e Democratici mani pulite	52.124	152.125.860
Partito repubblicano italiano	18.351	53.558.085
TOTALE	2.314.973	6.756.336.000

EMILIA-ROMAGNA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	1.106.929	2.073.617.795
Forza Italia il Polo popolare	467.863	876.451.012
Alleanza nazionale	264.367	495.240.540
Partito della rifondazione comunista	196.274	367.681.449
Popolari	144.398	270.501.778
Patto de I Democratici	96.042	179.916.146
Lega nord	86.400	161.853.721
Verdi	82.178	153.944.619
CCD Cristiano democratici	59.898	112.207.340
TOTALE	2.504.349	4.691.414.400

LAZIO

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	777.638	1.912.461.731
Alleanza nazionale	674.851	1.659.675.468
Forza Italia il Polo popolare	524.957	1.291.037.954
Partito della rifondazione comunista	214.674	527.962.350
Popolari e democratici (Popolari, Patto de I Democratici, Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani)	137.537	338.247.680
CCD Cristiano democratici	93.613	230.224.449
Verdi	84.920	208.845.568
TOTALE	2.508.190	6.168.445.200

LIGURIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	290.829	639.837.541
Forza Italia il Polo popolare	234.150	515.141.063
Alleanza nazionale	107.557	236.630.482
Partito della rifondazione comunista	76.507	168.319.015
Lega nord Liguria	62.755	138.063.965
Popolari	54.843	120.657.191
Patto de I Democratici - Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani	34.127	75.081.013
Verdi	28.101	61.823.528
CCD Cristiano democratici	25.447	55.984.602
TOTALE	914.316	2.011.538.400

LOMBARDIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Forza Italia il Polo popolare	1.455.706	3.245.561.292
Lega lombarda Lega nord	879.139	1.960.079.514
Partito democratico della sinistra	821.280	1.831.080.299
Alleanza nazionale	496.939	1.107.947.610
Partito della rifondazione comunista	381.221	849.949.180
Popolari	321.314	716.383.858
Verdi e Democratici	154.624	344.741.087
Patto de I Democratici	146.293	326.166.752
CCD Cristiano democratici	110.058	245.379.208
TOTALE	4.766.574	10.627.288.800

MARCHE

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	283.429	677.747.097
Forza Italia il Polo popolare	164.828	394.143.501
Alleanza nazionale	129.219	308.993.794
Partito della rifondazione comunista	67.297	160.923.358
Popolari	33.142	79.250.515
Patto de I Democratici	11.692	27.958.392
Partito repubblicano italiano	9.594	22.941.568
Verdi e Democratici	9.474	22.654.619
CCD Cristiano democratici	8.545	20.433.156
TOTALE	717.220	1.715.046.000

MOLISE

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	38.102	87.221.578
Forza Italia il Polo popolare	37.132	85.001.093
Alleanza nazionale	32.603	74.633.487
Popolari	20.759	47.520.674
CCD Cristiano democratici	15.227	34.857.041
Patto de I Democratici	13.526	30.963.179
Partito della rifondazione comunista	11.129	25.476.063
P.P.P. Popolari di ispirazione cristiana	4.983	11.406.885
TOTALE	173.461	397.080.000

PIEMONTE

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Forza Italia il Polo popolare	588.171	1.440.813.003
Partito democratico della sinistra	478.615	1.172.439.164
Alleanza nazionale	247.103	605.315.827
Lega nord Piemont	217.194	532.049.250
Partito della rifondazione comunista	203.842	499.341.525
Popolari	136.664	334.778.947
Patto de I Democratici (Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani)	76.592	187.623.582
CCD Cristiano democratici	65.099	159.469.756
Verdi e Democratici	59.238	145.112.358
Pensionati	35.162	86.134.588
TOTALE	2.107.680	5.163.078.000

PUGLIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	432.171	1.233.187.243
Forza Italia il Polo popolare	404.417	1.153.992.020
Alleanza nazionale	398.597	1.137.384.821
Popolari	122.626	349.909.686
Partito della rifondazione comunista	117.983	336.661.022
Patto de I Democratici	89.324	254.883.408
CCD Cristiano democratici	83.835	239.220.708
Verdi	25.561	72.937.562
Laburisti, Partito socialista democratico italiano, Partito repubblicano italiano	21.057	60.085.530
TOTALE	1.695.571	4.838.262.000

TOSCANA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	874.463	2.344.306.646
Forza Italia il Polo popolare	289.176	775.238.311
Alleanza nazionale	186.745	500.635.870
Partito della rifondazione comunista	141.604	379.619.490
Centro democratico (Popolari, Liberali, Patto de I Democratici, Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani)	51.435	137.889.668
Verdi	16.565	44.408.328
CCD Cristiano democratici	10.513	28.183.806
Laburisti	9.569	25.653.081
TOTALE	1.580.070	4.235.935.200

UMBRIA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	199.779	408.950.712
Forza Italia il Polo popolare	93.841	192.093.983
Alleanza nazionale, Uniti per l'Umbria, C.P.A. caccia-pesca-ambiente	84.065	172.082.359
Partito della rifondazione comunista	56.894	116.462.901
Insieme per l'Umbria solidarietà quotidiana	21.458	43.924.859
Patto de I Democratici (Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani)	19.874	40.682.386
TOTALE	475.911	974.197.200

VENETO

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Forza Italia il Polo popolare	606.977	1.319.484.085
Lega nord Liga veneta	422.410	918.260.943
Partito democratico della sinistra	416.799	906.063.405
Alleanza nazionale	271.835	590.931.710
Popolari	271.423	590.036.078
Partito della rifondazione comunista	126.594	275.197.855
Patto de I Democratici (Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani)	109.778	238.642.195
Verdi	102.156	222.073.021
CCD Cristiano democratici	90.285	196.267.108
TOTALE	2.418.257	5.256.956.400

95A4136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 11 luglio 1995.

Estensione dell'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ai contributi dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese sostenute per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, ha disposto che alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

Visto il regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993 (*), approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati il 26 luglio 1994;

Vista la delibera con cui l'Ufficio di Presidenza in data 10 luglio 1995 ha esteso l'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

Roma, 11 luglio 1995

Il Presidente: PIVETTI

Il Segretario generale: ZAMPINI

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994.

ALLEGATO

XII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 74/1995.

Oggetto: Estensione dell'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Riunione di lunedì 10 luglio 1995, ore 15

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, ha disposto che alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

Visto il regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati il 26 luglio 1994;

Ravvisata l'esigenza che, in relazione all'applicazione alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della citata legge n. 515 del 1993, il menzionato regolamento di attuazione trovi applicazione anche con riferimento ai contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Delibera:

L'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994, si applica in quanto compatibile anche al contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

L'erogazione del contributo prima della comunicazione da parte dei presidenti dei consigli regionali dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dei consuntivi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, può essere disposta dal Presidente della Camera dei deputati previa dichiarazione del rappresentante legale del partito beneficiario che all'obbligo di cui al citato art. 12, comma 1, della ricordata legge n. 515 è stato adempiuto.

95A4137

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 5 luglio 1995.

Modificazione all'art. 31 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 28 giugno 1995;

HA DELIBERATO

l'inserimento, nell'art. 31, primo comma, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, della previsione di una nuova commissione, denominata «Commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata», aggiungendone l'indicazione (preceduta da una virgola) alla fine di detto comma.

Roma, 5 luglio 1995

Per delega
Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A4104

DELIBERAZIONE 5 luglio 1995.

Modificazione agli articoli 31 e 32 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 28 giugno 1995;

HA DELIBERATO

di modificare il primo comma dell'art. 31 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura nel senso di sopprimere la previsione della commissione per il bilancio del Consiglio, con la conseguente attribuzione delle sue competenze alla commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità e di modificare le formule contenute nel primo comma dell'art. 31 e nel primo comma dell'art. 32 del regolamento interno nel senso di integrare la denominazione della commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità qualificandola come «Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità».

Roma, 5 luglio 1995

Per delega
Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A4103

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1994 relativo all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in biotecnologie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università, che prevede per l'Università degli studi di Napoli «Federico II» l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 giugno 1995;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 393, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'art. 394 relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in bioteconologie.

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Art. 394 *(Istituzione, durata e finalità).* — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria); biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia); biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali); biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia); biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali, il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la

produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia, il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

Il corso di laurea è istituito nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. In caso di attivazione di più indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico di ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 395 (*Articolazione dei corsi*). — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1.250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore a secondo dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 ne superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 397 sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 396 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali e di insegnamento monodisciplinari o integrati che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 397 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative)*. — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

Aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene al principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico e alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4. *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca e alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione del corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve,

inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7. *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dai meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8. *Area biochimica:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9. *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter donare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine e ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12. *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

Indirizzo biotecnologie agrarie vegetali

FACOLTÀ DI AGRARIA

13. *Area biologia delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto, organo; in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E01D, G02A, G02B, G03A, G07A, E01E, E01C.

14. *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici che presiedono alla determinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta. In particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) ed il loro controllo, anche in relazione alla conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

15. *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e riproduttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici o abiotici. Lo studente deve infine conoscere gli aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e a conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

16. *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia, di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari microrganismi (pro-ed encarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni etc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi, le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G06B.

17. *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus), quelli di fitomizia e di fitofagia (interazioni pianta-finomizi, pianta-fitofagi), degli stress ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni fra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

18. *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano avere impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indottto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

19. *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazione e utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi riprodutttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

20. *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso dei marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X, G02A, C02B, G02C, G03A, G06A, G06B, E01E.

21. *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione anche agli aspetti di regolamentazione, di certificazione e di brevetto.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

Indirizzo biotecnologie farmaceutiche

FACOLTÀ DI FARMACIA

13. *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14. *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutuali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15. *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari: E04A, F04A.

16. *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, E04A.

17. *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

18. *Area tecnico-farmaceutica:* 400 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori e impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

Indirizzo biotecnologie industriali

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

13. *Area chimica:* 350 ore.

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente dovrà approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici. Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine ed acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e la rappresentazione grafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

14. *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazione genica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B.

15. *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16. *Area immunologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti; rigenerazione di librerie combinatorie di anticorpi mediante fagi filamentosi.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modelling per lo studio del sitocombinatorio);

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica);

sviluppo e utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali;

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settori scientifico-disciplinari: E04A.

17. *Area chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, etc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombinante. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione + di macromolecole biologiche per reazioni di riconoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, E05A, E12X, K06X.

18. *Area impianti e processi biotecnologici:* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnologie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X, I15C, I15D, I15F.

19. *Area economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro

trasferimento industriale, dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settori scientifico-disciplinari: I27X.

Indirizzo biotecnologie mediche

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

13. *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E09A, E09B.

14. *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi.Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15. *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intercellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X.

16. *Area della biologia dei microrganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microrganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F0SX, E12X, V32Á.

17. *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18. *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settori scientifico-disciplinari: E07X.

19. *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, etc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, etc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione e il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settori scientifico-disciplinari: F20X.

20. *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F07A, F18X.

21. *Area della terapia genica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04, F07A.

22. *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari: F01X, F02X, F0YA, F04B.

Indirizzo biotecnologie veterinarie

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

13. *Area biochimica veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche e per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi dei fenomeni biologici negli organismi e negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere nozioni approfondite sulle metodologie e biotecnologie biochimico-chimiche veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

14. *Area microbiologia veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda l'organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote, eucariote e dei virus e dei meccanismi alla base delle funzioni cellulari e dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica nei microrganismi e nelle specie animali di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

15. *Area anatomia e fisiologia veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve avere padronanza dell'organizzazione delle strutture pluricellulari e tissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare come pure deve conoscere i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, il tutto in modo comparato. Deve altresì conoscere la citologia e le tecniche di indagine istologica. Lo studente deve anche dimostrare di avere appreso la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti organi ed apparati, le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della fisiologia applicata alle scienze veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

16. *Area patologia ed immunologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo negli animali domestici nonché i meccanismi molecolari che causano le alterazioni della cellula. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso i meccanismi immunologici che assicurano l'integrità dell'organismo nei confronti di agenti sia estranei che di natura endogena.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

17. *Area riproduzione animale:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici. Deve conoscere le tecniche di crioconservazione di gameti e cellule somatiche, di sessaggio degli spermatozoi e degli embrioni e di maturazione e fecondazione in vitro. Deve apprendere le tecniche di transgenesi e i fattori che le controllano. Per i gameti e gli embrioni dovranno essere considerate le tecniche di raccolta, manipolazione, coltura e trasferimento. Deve infine mostrare padronanza delle tecniche di induzione e controllo dell'ovulazione.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

18. *Area farmacologia e tossicologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le principali modalità di ottenimento ed allestimento, incluse quelle di natura biotecnologica, dei farmaci da utilizzare negli animali ai fini di capire l'impatto della loro utilizzazione anche sui prodotti che da tali animali derivano. Per tale motivo deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione, del metabolismo e degli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre dimostrare padronanza dei criteri per una corretta valutazione dei parametri farmacocinetici e tossicologici riguardanti le sostanze somministrate agli animali e presenti negli alimenti e di conoscere in particolare il corpo giuridico sui prodotti da biotecnologia.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

19. *Area produzioni animali:* 150 ore.

Lo studente deve acquisire i concetti applicativi della genetica classica e molecolare per il miglioramento produttivo degli animali, comprese le specie acquatiche, ed il recupero delle specie in via di estinzione. Lo studente deve inoltre conoscere le tecnologie innovative riguardanti la nutrizione animale e l'efficienza alimentare nelle specie monogastriche e poligastriche. Deve anche apprendere conoscenze in ordine alla produzione e all'impiego di sostanze atte a modificare il metabolismo degli animali in produzione zootecnica. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico e dei simbionti coadiuvanti le produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

20. *Area diagnostica e profilassi veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve conoscere le metodologie di rilevamento epidemiologico riguardanti le forme morbose degli animali in senso lato. Deve acquisire le conoscenze atte all'allestimento di vaccini da biotecnologia e le relative caratteristiche. Deve inoltre mostrare padronanza sulla applicazione delle metodologie diagnostiche molecolari per la prevenzione e la diagnostica delle malattie infettive e infestive di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

21. *Area igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti. Dovranno essere acquisite nozioni sul miglioramento della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla produzione di alimenti non convenzionali e di additivi attraverso colture di microrganismi e colture di tessuto sullo sfruttamento dei sottoprodotti, sui nuovi mezzi tecnologici per la trasformazione alimentare e sulla protezione ambientale considerando i mezzi di trattamento e di recupero dei reflui da industrie alimentari. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e di metodi immunochimici e batteriologici non convenzionali.

Settori scientifico-disciplinari: C09X, G09X, E05B, V31B.

22. *Area tecnologia di allevamento e benessere animale:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere le tecnologie di allevamento degli animali, compresi quelli utilizzati a fini sperimentali e a le specie acquatiche. Deve anche dimostrare di conoscere i principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio.

Deve conoscere inoltre i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento e deve essere informato sulle principali forme morbose degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

23. *Area legislazione:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le vigenti normative nazionali e internazionali relative alla salubrità degli alimenti di origine animale, alla sanità pubblica veterinaria, alla sperimentazione animale e all'impatto ambientale provocato dagli allevamenti zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V33B.

24. *Area bioprotesi:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica di materiali che possono essere utilizzati per interventi riparativi, ricostruttivi e sostitutivi nell'uomo e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V33B, V34A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 giugno 1995

Il rettore: TESSITORE

95A4063

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 aprile 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 146, relativo ai seminari istituiti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo seminario biologico occorre aggiungere la seguente dicitura: «seminario naturalistico».

Art. 2.

Nell'art. 147 dopo il comma *D* è aggiunto il seguente nuovo comma *E*: «Il seminario naturalistico della facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura naturalistica e di impartire ad allievi particolarmente distinti nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità. L'attività del seminario consiste in corsi di perfezionamento e di aggiornamento, esercitazioni di laboratorio e sul terreno, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e in quanto altro possa servire allo scopo indicato. Al seminario naturalistico appartengono i docenti e i ricercatori del corso di laurea in scienze naturali che ne facciano richiesta. Eventuali ricercatori e docenti esterni al corso di laurea, che esplicano la loro attività nel campo delle scienze naturali, possono far parte del seminario naturalistico su richiesta e previa approvazione dell'assemblea. L'assemblea alla fine di ogni triennio propone al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e di un direttore. Il consiglio cura la pubblicazione dei testi di corsi di lezioni e di conferenze di particolare intersse e presenta al rettore una relazione annua sull'attività svolta. La partecipazione alle attività del seminario naturalistico è consigliata per gli studenti laureandi, in corso e fuori corso, e per i laureati.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 giugno 1995.

Il rettore: D'ALCONTRES

95A4064

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'11 novembre 1991 e 4 febbraio 1992, consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1992. senato accademico dell'11 febbraio 1992);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 otobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 328, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in archeologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 328. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere e in storia della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), noché i laureati in architettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 27 giugno 1995

Il rettore

95A4062

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 6 giugno 1995, n. **15655/1995 - 8.93.5.**

Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione gen. aa.gg. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella Regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)

All'Anci

All'Upi

All'Uncem

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (Asi - Unioncamere - Enea - Anav - Rai - Ice - Coni - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA)

Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni e organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Sono pervenuti diversi quesiti in ordine all'argomento specificato in oggetto, circa la asserita contradditorietà di due diverse disposizioni recate dalla medesima fonte normativa; ci si riferisce a quanto previsto, rispettivamente dall'art. 3, comma 32, e dall'art. 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica».

La prima delle due citate norme dispone, infatti, che «in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

La seconda disposizione prevede, invece, che «i dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione».

La mera interpretazione letterale delle citate norme effettivamente potrebbe ingenerare il dubbio che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in aspettativa sindacale non retribuita non possa essere assicurato un regime previdenziale identico a quello operante nel settore privato, nel quale — in applicazione dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. «Statuto dei lavoratori») — gli oneri previdenziali per il particolare istituto di tutela e sostegno delle attività sindacali sono posti a carico dell'ente erogatore della prestazione previdenziale.

In effetti, l'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel prevedere soltanto le aspettative sindacali non retribuite per i «lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali», stabilisce che i predetti periodi di aspettativa «sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero».

In proposito va anche evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recante «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche», nell'introdurre nel settore pubblico l'istituto della aspettativa sindacale non retribuita, nell'art. 5, comma 1, collega espressamente tale istituto all'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993 e all'art. 31 della menzionata legge n. 300/1970.

In relazione alla questione interpretativa posta, quindi, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 ha, infatti, precisato che per le aspettative sindacali non retribuite occorre applicare, per tutti i vari aspetti (cioè anche per quelli di ordine previdenziale), le disposizioni recate dall'art. 3, comma 32, della legge n. 537/1993 e dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

A tale riguardo non va trascurato che potrebbe anche essere argomentato che il principio della gerarchia delle fonti non consentirebbe alla disposizione regolamentare recata dal citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 di considerare tale disposizione risolutiva da sola della questione in esame.

Si mette, peraltro, in evidenza che — a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro — si perviene, per coerenza logica, allo stesso risultato della predetta disposizione regolamentare anche attraverso una interpretazione sistematica delle due norme in questione, evidenziando, innanzitutto, la diversa *sedes materiae*, delle due predette disposizioni, che certamente non si sono prefisse lo scopo di creare una disparità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e del settore privato che usufruiscono delle identiche prerogative sindacali apprestate dall'ordinamento per lo svolgimento dell'attività sindacale.

La disposizione favorevole alla copertura previdenziale anche nel settore pubblico della aspettativa sindacale non retribuita è contenuta in un comma (comma 32) dell'art. 3 della citata legge n. 537/1993, il quale ha per oggetto specificatamente il «pubblico impiego».

La disposizione che sembrerebbe dare soluzione negativa alla questione in esame è contenuta, invece, in un comma (comma 21) di un altro articolo, e precisamente l'art. 11 della medesima legge n. 537/1993, il quale significativamente s'intitola «Previdenza e assistenza».

È evidente che l'individuazione della *ratio legis* non può discendere dalla mera lettura contrapposta dei due commi in esame. Le disposizioni, infatti, sono inserite, in articoli di legge, che — anche in dipendenza del rilevante numero di commi di cui si compongono (66 commi nel caso dell'art. 3 e 39 nel caso dell'art. 11) — hanno tra loro una sostanziale autonomia, in quanto la necessità del collegamento si riconduce alla finalità comune del contenimento della spesa, da entrambi gli articoli perseguito nell'unico contesto normativo.

E proprio questa autonomia funzionale si riflette sull'aspetto interpretativo, nel quale la ricerca degli elementi di collegamento — conflittuali, riduttivi, estensivi, confermativi che siano — non può non avvenire che all'interno del medesimo articolo.

Ciò premesso, occorre che i due commi in esame — in apparente conflitto se considerati autonomamente — siano visti ognuno in connessione con il rispettivo articolo ed ancor più con i commi «più vicini» a ciascuno di essi nell'ambito dei citati diversi articoli. Ne consegue che il comma 32 dall'art. 3 della legge n. 537/1993 è quello che — unitamente ai commi 31, 33 e 34 del medesimo articolo — disciplina le aspettative ed i permessi sindacali fruibili nelle amministrazioni pubbliche, prevedendone una riduzione del 50% rispetto a quelli in atto, nell'ottica, tra l'altro, del contenimento della spesa. Il predetto complesso normativo sancisce, peraltro, la copertura previdenziale dei periodi di aspettativa sindacale, senza distinzione tra aspettative sindacali retribuite e aspettative sindacali non retribuite, non solo con il rinvio diretto e generale alla legge n. 300/1970, ma anche esplicitando tale copertura previdenziale con apposita espressione normativa.

Invece, il comma 21 dell'art. 11 della medesima legge n. 537/1993 deve essere funzionalmente interpretato con particolare riferimento ai commi 16, 17, 18, 19 e 20 del medesimo articolo 11; commi che ridisciplinano, sempre ai fini del contenimento della spesa, il trattamento di quiescenza e prevedono anche una normativa di carattere transitorio, finalizzata ad «allineare» anche situazioni di domanda di collocamento in pensione e di avvenuto collocamento in pensione.

Ed è proprio ed unicamente in funzione del «recupero» di queste particolari situazioni che il comma 21 introduce la riportata disposizione con l'obiettivo, evidentemente, di porsi in alternativa alla «facoltà di riscattare il periodo scoperto» di cui al comma 19 del medesimo art. 11.

È da sottolineare, infine, che il predetto comma 21 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, riferendosi ai «distacchi sindacali non retribuiti», non ha avuto modo di essere applicato né lo potrà, visto che le «aspettative sindacali non retribuite» nel pubblico impiego, introdotte come tipologia con l'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, sono state formalmente introdotte per la prima volta nell'ordinamento solo a seguito del provvedimento di recepimento di tale accordo, ossia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995, ed entrato in vigore per esplicita previsione dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*», e quindi fuori dall'arco temporale di riferimento del comma 21 dell'art. 11 della citata legge n. 537/1993.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di poter offrire con la presente direttiva un contributo di chiarezza interpretativa in modo da superare i dubbi interpretativi da diverse parti formulati circa una disparità di trattamento previdenziale tra il settore pubblico e quello privato in merito alle aspettative sindacali non retribuite. Si può, infatti, concludere nel senso che i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e che siano «iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva — che viene diramata d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro — a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati.

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 140

95A4067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 356/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Baron Germano, nato il 12 dicembre 1922 a Schio. — Animato da alto spirito patriottico, fin dall'inizio saliva sui monti, ove organizzava le prime formazioni armate della zona, che raggruppava, quindi, in una agguerrita Brigata, di cui egli stesso assumeva il comando, guidandola con successo in numerose difficili e rischiose azioni. Sempre primo ove più intensa ferveva la lotta e maggiore era il pericolo, due volte ferito in combattimento, per le epiche gesta da lui compiute, per il suo indomito coraggio, per la sua bravura di comandante, per il grande senso di umanità e di giustizia che permeava ogni sua azione, era adorato dai suoi uomini e venerato dalla popolazione locale, che vedeva in lui riassunta la figura dell'eroe leggendario. Mentre già gioiva per la liberazione della Patria, cui si era votato con grande ardore, moriva in servizio nell'adempimento del suo dovere. — Schio 8 settembre 1943 - Schio 8 luglio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 649/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Camporese Antonio, nato il 21 febbraio 1906 a Padova. — Distintosi in azioni di sabotaggio durante tutto il periodo dell'occupazione tedesca, partecipò attivamente ai combattimenti, intesi ad impedire l'accesso al nemico alla città di Padova, al momento della ritirata, per preservare l'abitato da inevitabili distruzioni, incontrando gloriosa morte. — Padova 8 settembre 1943 - 28 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 303/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pini Giacomo, nato l'8 febbraio 1922 a Neviano degli Arduini. — Durante il rastrellamento di luglio 1944 assumeva volontariamente il comando di una squadra di ricognizione. Avvistata una camionetta nemica in esplorazione ravvicinata sulla rotabile Capoponte - Tizzano, l'attaccava audacemente ed incurante dell'intenso fuoco nemico guidava i suoi uomini a brevissima distanza da essa per effettuare un intenso lancio di bombe a mano che provocava la distruzione della camionetta e la morte ed il ferimento di tutto l'equipaggio. — Tizzano, 2 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 574/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Conni Alberto, nato il 27 aprile 1926 a Fiorenzuola d'Arda. — Appena diciottenne si arruolava nelle formazioni partigiane prendendo parte a diversi combattimenti, distinguendosi per ardimento e prontezza d'azione. In servizio di guardia in un posto avanzato, rispetto alla Brigata, sentiva nella notte rumori sospetti che rivelavano la presenza del nemico. Allo scopo di dare l'allarme ai suoi compagni, pur essendo conscio che col suo gesto rischiava la vita, esplodeva raffiche di mitra in direzione del nemico. Alla intimazione di resa rispondeva con continue raffiche finchè cadeva colpito a morte. — Monastero di Morfasso (Piacenza), 9 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 357/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Basso Celso, nato il 9 novembre 1924 a Limena. — Comandante di squadra partigiana trasferito in Slovenia con il reparto superò con notevole spirito di abnegazione tutte le difficoltà derivanti dalla critiche condizioni ambientali. Sorpreso e accerchiato da preponderanti forze tedesche e belagordiste che gli intimarono la resa, energicamente la rifiutò incitando i suoi uomini al combattimento nel tentativo di rompere l'accerchiamento per evitare la loro cattura. In seguito al suo eroico comportamento buona parte dei suoi uomini si salvò ma egli cadde sotto l'intenso fuoco nemico. Fulgido esempio di coraggio, attaccamento al dovere, dedizione alla causa, profondo altruismo e sublime spirito di sacrificio. — Korenje (Slovenia), 17 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 377/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Serra Enrico, nato il 4 maggio 1921 ad Imperia. — Subito dopo l'8 settembre 1943 si adoperava per il recupero delle armi e l'organizzazione di bande armate per la lotta di liberazione. Catturato dai nazifascisti e deportato in Germania, moriva nel campo di concentramento di Gusen, dopo aver sopportato stoicamente, per oltre un anno, sevizie e sofferenze. — Gusen (Germania), 2 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 571/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Chierici Guido, nato il 29 aprile 1919 a Traversetolo. — Il 26 aprile 1945, giorno successivo alla liberazione di Parma, durante le operazioni di rastrellamento contro franchi tiratori fascisti, mosse alla testa con un piccolo gruppo di partigiani all'attacco di un centro di fuoco, appostato in una torre al centro della città. Lanciatosi poi allo scoperto, contro i ben muniti avversari, fu raggiunto alla fronte da un proiettile, cadendo esanime al suolo. Il suo indomito coraggio consentì ai suoi compagni di lotta di eliminare i due franchi tiratori. Mirabile esempio di audacia, di virtù militare e di coscienza al proprio dovere oltre la vita. — Parma, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 249/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce al valor militare

Rostagno Paolo, nato il 3 aprile 1883 a Castiglione Torinese. — Come vescovo di Ivrea, nei 22 mesi della lotta clandestina, riuscì spesso ad ottenere la liberazione di partigiani caduti in mano al nemico e si adoperò per evitare la cattura dei notabili della Diocesi. Di fronte alla minaccia di distruzione della città di Ivrea da parte delle truppe naziste offrì il sacrificio della sua vita dicendosi pronto a perire tra le macerie ed ottenere così, con il suo contegno fiero e coraggioso, la salvezza della città e la resa degli invasori. — Ivrea, settembre 1943 - aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 304/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Bozzia Luigi, nato il 12 agosto 1925 a Borgo Val Di Taro. — Partigiano combattente, moveva con ardimentoso slancio all'assalto di forti posizioni nemiche, scardinandone la difesa, cadendo, poi, da prode mentre i tedeschi già accennavano alla resa. Sereno sprezzo del pericolo e sublimi virtù di combattente. — Grifola di Borgotaro (Parma), 8 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 378/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo al valor militare

Sciolla Elso, nato il 17 maggio 1924 a Mondovì. — Giovane di purissima fede e di ardente amor patrio, fu tra i primi a raggiungere la Val Casotto-Langhe per combattere l'invasore tedesco. Partecipò volontariamente a numerose azioni in cui eccelse per la sua abnegazione e sprezzo del pericolo. Partecipò all'attacco della caserma Galliano di Mondovì dove cadde il suo comandante. Durante i combattimenti della Val Casotto (marzo 1944) cadeva nelle mani del nemico. Incarcerato, fu sottoposto a maltrattamenti di ogni genere, ma nulla sfuggì dalle sue labbra. Riuscito a fuggire raggiunse nuovamente la sua formazione partigiana nelle Langhe, dove, con immutato spirito e valore continuò la lotta fino alla Liberazione. — Val Casotto - Langhe dicembre 1943 - maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 572/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Marchini Adolfo, nato il 27 novembre 1912 a Borgo Val di Taro. — Medico chirurgo partigiano, durante un incursione nemica nel territorio presidiato dalle nostre formazioni, era catturato, unitamente a civili, da truppe tedesche autotrasportate che durante la marcia di ripiegamento venivano attaccate e bloccate lungo il torrente Manubiola. Nonostante i tedeschi si facessero scudo degli ostaggi terrorizzati, il Marchini, coscientemente incitava al combattimento i nostri partigiani provocando su se stesso la reazione nemica, veniva selvaggiamente colpito e in seguito decedeva causa le gravi ferite. — Manubiola di Berceto (Parma), 30 giugno 1944 - 3 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 386/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

De Monte Giulio, nato il 1° luglio 1916 a Cheren (Eritrea). — Valoroso comandante partigiano, prendeva parte coi suoi uomini a numerosi combattimenti, distinguendosi per coraggio, capacità e spirito di sacrificio e infliggendo serie perdite al nemico. — Veneto, 23 marzo 1944 - 1° maggio 1945.

95A4068

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative edilizie

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Edilcoop RM 86 Spiller Rosy - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caparrelli in data 3 novembre 1986 - rep. 27204 - reg. soc. 10380/86 - tribunale di Roma - BUSC n. 29762;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Adim 1973», con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 18 maggio 1973 - rep. 507288 - reg. soc. 2886/73 - tribunale di Roma - BUSC n. 21545/125636;

società cooperativa edilizia «Dimensione casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Lipari in data 26 maggio 1988 - rep. 40491 - reg. soc. 7200/88 - tribunale di Roma - BUSC n. 30707;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Guidonia Oggi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 29 luglio 1982 - rep. 9802 - reg. soc. 5427/82 - tribunale di Roma - BUSC n. 27328/193424;

società cooperativa edilizia «Carioca Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 18 luglio 1980 - rep. 301113 - reg. soc. 4343/80 - tribunale di Roma - BUSC n. 26008/178603;

società cooperativa edilizia «La Regina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Federici in data 17 gennaio 1981 - rep. 5128 - reg. soc. 1814/82 - tribunale di Roma - BUSC n. 27035/189788;

società cooperativa edilizia «E Pluribus Unum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 4 luglio 1963 - rep. 46073 - reg. soc. 2576/63 - tribunale di Roma - BUSC n. 8252/79819;

società cooperativa edilizia «Colle Ceco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Affile (Roma), costituita per rogito Colombi in data 17 maggio 1986 - rep. 350080 - reg. soc. 6127/86 - tribunale di Roma - BUSC n. 29517;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Lima a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 25 ottobre 1963 - rep. 45784/14577 - reg. soc. 3246/63 - tribunale di Roma - BUSC n. 4382/81696;

società cooperativa edilizia «Bella Villa 1959» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 22 aprile 1959 - rep. 70490 - reg. soc. 916/59 - tribunale di Roma - BUSC n. 9780/65172;

società cooperativa edilizia «Nido tra il Verde 72 S. e r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 7 dicembre 1971 - rep. 9344 - reg. soc. 47/72 - tribunale di Roma - BUSC n. 20581/116919;

società cooperativa edilizia «Salix - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 4 luglio 1963 - rep. 46087 - reg. soc. 2575/63 - tribunale di Roma - BUSC n. 8254/79821;

società cooperativa edilizia «Villa Radimonte - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 19 marzo 1985 - rep. 28327 - reg. soc. 4842/85 - tribunale di Roma - BUSC n. 28770/210871;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acri 44 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 8 aprile 1981 - rep. 3294 - reg. soc. 3758/81 - tribunale di Roma - BUSC n. 26513/184114;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gas Roma numero 4 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pantano in data 17 settembre 1985 - rep. 6122 - reg. soc. 10566/85 - tribunale di Roma - BUSC n. 29096/214698;

società cooperativa edilizia «Mimosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 17 giugno 1989 - rep. 8764 - reg. soc. 7122/89 - tribunale di Roma - BUSC n. 31396;

società cooperativa edilizia «Dimensione Nuova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Petrone in data 23 marzo 1982 - rep. 2050 - reg. soc. 3219/82 - tribunale di Roma - BUSC n. 27131/191078;

società cooperativa edilizia «La Letizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 18 marzo 1964 - rep. 419209 - reg. soc. 2128/64 - tribunale di Roma - BUSC n. 7823/87170;

società cooperativa edilizia «Rufina 86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Amicis in data 6 febbraio 1986 - rep. 3014 - reg. soc. 2619/86 - tribunale di Roma - BUSC n. 29263;

società cooperativa edilizia «Case Rosse Cooperativa edilizia - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 22 maggio 1981 - rep. 11395 - reg. soc. 3917/81 - tribunale di Roma - BUSC n. 26551/184883.

95A4071

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa Consorcoop - Società cooperativa a r.l., in Roseto degli Abruzzi.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995 il dott. Giampaolo C. Cocconi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorcoop - Società cooperativa a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 16 gennaio 1995, in sostituzione del dott. Roberto Salvucci che non ha accettato l'incarico.

95A4072

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'Associazione produttori ortofrutticoli Apo Conerpo, in Bologna

Con decreto ministeriale n. 9592964 del 5 luglio 1995, è stata accertata nell'associazione di produttori ortofrutticoli Apo Conerpo, con sede in Bologna, via A. Calzoni n. 1/3, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 176 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della citata legge n. 622/67 e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

95A4070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Hoechst, in Milano

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero il 22 maggio 1995 al n. 907, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione Hoechst, con sede in Milano.

95A4069

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria «A. Fioravanti» di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna, prot. n. 953/94 I Sett., sezione prima, del 18 maggio 1994, l'istituto professionale per l'industria «A. Fioravanti» di Bologna è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in una fotocopiatrice Ricoh FT 4490 e due poltrone Numea Riv. AG22 per un valore totale di L. 6.823.698 disposta dalla Cassa di risparmio in Bologna, sede di via Farini n. 22.

Con decreto del prefetto di Bologna, prot. n. 954 I Sett., sezione prima, del 18 maggio 1994, l'istituto professionale per l'industria «A. Fioravanti» di Bologna è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in due macchine dattilografiche e un personal computer del valore complessivo di L. 450.000 disposta dal Credito romagnolo, agenzia di Molinella.

95A4028

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Malpighi» di Crevalcore ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna, prot. n. 2006/94 I Sett., sezione prima, del 30 novembre 1994, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Malpighi» di Crevalcore è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in arredi usati del valore di L. 720.000 disposta dalla Banca popolare dell'Emilia, con sede in Crevalcore.

95A4029

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1615,24
ECU	2130,82
Marco tedesco	1149,23
Franco francese	330,35
Lira sterlina	2571,79
Fiorino olandese	1026,20
Franco belga	55,905
Peseta spagnola	13,444
Corona danese	295,02
Lira irlandese	2638,17
Dracma greca	7,092
Escudo portoghese	10,930
Dollaro canadese	1194,26
Yen giapponese	18,303
Franco svizzero	1372,69
Scellino austriaco	163,44
Corona norvegese	258,79
Corona svedese	223,83
Marco finlandese	375,90
Dollaro australiano	1187,52

95A4145

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottospecificati settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico disciplinare D02B - geologia applicata;
settore scientifico disciplinare A02A - analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4078

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle costruzioni (settore scientifico-disciplinare H07B);
comunicazioni elettroniche (settore scientifico-disciplinare K03X);
sistemi elettrici di bordo (settore scientifico-disciplinare I19X);

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi sul bilancio dell'Ateneo.

95A4080

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1993, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore per il gruppo di discipline n. L17A alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

95A4079

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, concernente: «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 1, in fine, dove è scritto: «... alle dirette dipendenze del *Presidenza* del Consiglio dei Ministri.», leggasi: «... alle dirette dipendenze del *Presidente* del Consiglio dei Ministri.»;

all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, dove è scritto: «... tra *i* personale con qualifica di dirigente generale dello Stato ...», leggasi: «... tra *il* personale con qualifica di dirigente generale dello Stato ...»;

all'art. 8, comma 6, dove è scritto: «6. L'incarico di coordinatore di dipartimento è conferito dal *settore* della Scuola, ...», leggasi: «6. L'incarico di coordinatore di dipartimento è conferito dal *direttore* della Scuola ...»;

all'art. 9, comma 3, dove è scritto: «... sentito comitato didattico ...», leggasi: «... sentito *il* comitato didattico ...»;

all'art. 9, comma 4, dove è scritto: «... dirigenti pubblici ed esperti di comprovata professionalità nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.», leggasi: «... dirigenti pubblici ed esperti di comprovata professionalità, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.»;

all'art. 12, comma 1, nel secondo periodo, dove è scritto: «... Contestualmente il comitato direttivo approva ...», leggasi: «... Contestualmente, il comitato direttivo approva ...»;

alla rubrica dell'art. 16, dove è scritto: «Trattamento degli allievi ammessi al servizio di *residenza*», leggasi: «Trattamento degli allievi ammessi al servizio di *residenzialità*»;

all'art. 17, comma 2, dove è scritto: «... nei limiti dello stanziamento del *bilancio*, ...», leggasi: «..., nei limiti dello stanziamento del *bilancio*, ...»;

all'art. 36, comma 1, primo periodo, dove è scritto: «... ovvero rendere *fidejussione*, ...», leggasi: «... ovvero rendere *fideiussione*, ...»;

all'art. 37, comma 2, dove è scritto: «2. Al servizio compete di provvedere all'acquisto anche in economia, ...», leggasi: «2. Al servizio compete di provvedere all'acquisto, anche in economia, ...»;

all'art. 37, comma 3, dove è scritto: «...; in particolare la contabilità dei beni mobili ...», leggasi: «...; in particolare, la contabilità dei beni mobili ...»;

all'art. 46, comma 1, dove è scritto: «... in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ...», leggasi: «... in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ...».

95A4081

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: *per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna*	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11